

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

569^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1971

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente SPATARO

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI

Variazioni Pag. 28902

CONGEDI 28861

DISEGNI DI LEGGE

Annuncio di presentazione 28861

Approvazione da parte di Commissione permanente 28862

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 28861

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 28861

Seguito della discussione:

« Istituzione dei tribunali amministrativi regionali » (1351) (Approvato dalla 1^a Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo

e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri);

« Norme generali sull'azione e sul procedimento amministrativo. Istituzione dei tribunali amministrativi » (1249), d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori:

COPPOLA Pag. 28890

DE LEONI 28894

GIANQUINTO 28880

MURMURA, *relatore* 28863 e *passim*

PERNA 28869 e *passim*

RESTIVO, *Ministro dell'interno* . 28863 e *passim*

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* . 28868 e *passim*

* TESAURG 28870 e *passim*

TOMASSINI 28890, 28892

* TROPEANO 28863 e *passim*

VENANZI 28886 e *passim*

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annuncio 28903, 28904

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

TORRELLI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo il senatore Schiavone per giorni 3.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

ZENTI, NICCOLI, BALDINI e BURTULO. — « Integrazione della legge 18 febbraio 1963, n. 165, per quanto concerne il ruolo speciale del Corpo delle armi navali, e modificazioni alla legge 13 ottobre 1961, n. 1163, per quanto riguarda l'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della banda della Marina » (1971).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

« Proroga per un quinquennio, dal 1° gennaio 1971, della legge 23 maggio 1952, n. 630, e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio artistico, librario ed archivistico dalle invasioni delle termiti » (1946), previo parere della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Ulteriore aumento delle partecipazioni azionarie della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in aggiunta a quello disposto con legge 10 dicembre 1969, n. 969 » (1955), previo parere della 5ª Commissione;

« Modifiche alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, per il risanamento dei rioni " Sassi " di Matera » (1963), previ pareri della 5ª e della 7ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

BERGAMASCO ed altri. — « Fissazione di un periodo minimo di efficacia delle leggi da sottoporre al referendum abrogativo » (1518);

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

POZZAR ed altri. — « Norme concernenti i giudizi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie » (1938), previo parere della 11ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta di ieri, la 3ª Commissione permanente (Affari esteri) ha approvato il disegno di legge: « Contributo a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), con sede in Roma, per il triennio 1971-73 » (1516-D).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Istituzione dei tribunali amministrativi regionali** » (1351) (Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri);

« **Norme generali sull'azione e sul procedimento amministrativo. Istituzione dei tribunali amministrativi** » (1249), d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Istituzione dei tribunali amministrativi regionali », già approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge di iniziativa del deputato Luzzatto e di altri deputati; « Norme generali sulla azione e sul procedimento amministrativo. Istituzione dei tribunali amministrativi », d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori.

Passiamo all'esame dell'articolo 19. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

**TITOLO III.
NORME DI PROCEDURA**

Art. 19.

(Norme generali di procedura)

Nei giudizi avanti ai tribunali amministrativi regionali, fino a quando non verrà emanata apposita legge sulla procedura, si osservano le norme del regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, e successive modificazioni, in quanto non contrastanti con la presente legge.

Per i giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di avvocato o di procuratore legale. Si applicano le disposizioni generali in materia di gratuito patrocinio.

Ai fini fiscali si applicano nei giudizi avanti ai tribunali amministrativi regionali le disposizioni già in vigore per i giudizi dinanzi alla Giunta provinciale amministrativa.

Per i giudizi in materia di operazioni elettorali, previsti dall'articolo 6, rimangono ferme le norme procedurali contenute nella legge 23 dicembre 1966, n. 1147. Per essi non è necessario il ministero di procuratore o di avvocato. Gli atti relativi sono redatti in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dalle spese di cancelleria.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dei due emendamenti presentati all'articolo 19.

T O R E L L I , Segretario:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, fino a quando non verrà emanata apposita legge sulla procedura, si osservano le norme di procedura dinanzi alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti con la presente legge ».

Fra il primo e il secondo comma inserire il seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 27 del citato regolamento possono sempre essere applicate dai TAR quando il Tribunale, con ordinanza collegiale, ritenga necessaria l'assunzione dei relativi mezzi di prova in relazione all'oggetto del ricorso e alla natura del rapporto controverso ».

19.1 FABIANI, GIANQUINTO, VENANZI, TROPEANO, PERNA, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIRASTU, BRAMBILLA

MURMURA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA, *relatore*. Con l'emendamento 19.2 si intende dare maggiore chiarezza alle norme che regolano il giudizio innanzi al Consiglio di Stato. La Commissione ritiene di dover giustificare la presentazione di questo emendamento con la necessità di migliori riferimenti e di una maggiore precisione nei procedimenti amministrativi.

TROPEANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TROPEANO. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 19.1 perchè la materia è regolata in un articolo successivo.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

RESTIVO, *Ministro dell'interno*. La modifica mi sembra opportuna per evitare difficoltà di attuazione nella prima fase di applicazione della legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.2 presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 20. Se ne dia lettura.

TORRELLI, *Segretario*:

Art. 20.

(Alternatività del ricorso gerarchico e del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica).

Nei casi di impugnazione di atti o provvedimenti emessi da organi periferici dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, se il ricorrente presenta contro il provvedimento ricorso in via gerarchica, il ricorso al tribunale amministrativo regionale non è proponibile se non contro la decisione emessa sul ricorso gerarchico. Il relativo termine decorre dalla comunicazione della decisione stessa.

Ove tale decisione non sia stata comunicata al ricorrente entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico, da tale data diviene proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale.

Quando sia stato promosso ricorso al tribunale amministrativo regionale, il ricorso gerarchico è escluso.

Se siano interessate più persone, il ricorso al tribunale amministrativo regionale proposto da un interessato esclude il ricorso gerarchico anche di tutti gli altri. Gli interessati che abbiano già proposto o propongano ricorso gerarchico devono essere informati a cura dell'amministrazione o del ricorrente in via giurisdizionale dell'avvenuta presentazione del ricorso al tribunale amministrativo regionale; entro trenta giorni da tale comunicazione essi, se il loro ricorso gerarchico era stato presentato in termine, possono riproporlo al tribunale amministrativo regionale.

Quando sia stato promosso ricorso al tribunale amministrativo regionale è parimenti escluso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 20.

T O R E L L I , *Segretario:*

Al primo comma, sostituire la parola: « presenta » con le altre: « abbia presentato ».

20. 1 TRABUCCHI

Al primo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: « il relativo termine decorre » con le altre: « il termine per ricorrere decorre in tal caso dalla data della decisione stessa ».

20. 2 TRABUCCHI

Al secondo comma, sostituire la parola: « tale » con l'altra: « la ».

20. 3 TRABUCCHI

Al quarto comma, sostituire le parole: « esclude il ricorso gerarchico anche di tutti gli altri » con le altre: « impedisce l'ulteriore corso del ricorso gerarchico ».

20. 4 TRABUCCHI

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduti gli emendamenti 20. 1, 20. 2, 20. 3 e 20. 4, del senatore Trabucchi.

M U R M U R A , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A , *relatore.* Signor Presidente, per errore, nello stampato n. 6 non figura, tra gli emendamenti all'articolo 20, un emendamento presentato dalla Commissione a tale articolo, che è stato invece riportato come emendamento 21. 5 all'articolo 21. Prima di votare l'articolo 20 è pertanto necessario procedere all'esame di tale emendamento.

P R E S I D E N T E . D'accordo. Si dia allora lettura dell'emendamento sostitutivo presentato dalla Commissione all'articolo 20.

T O R E L L I , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Nei casi in cui contro gli atti o provvedimenti emessi da organi periferici dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale sia presentato ricorso in via gerarchica, il ricorso al tribunale amministrativo regionale è proponibile contro la decisione sul ricorso gerarchico ed, in mancanza, contro il provvedimento impugnato, se, nel termine di novanta giorni, la Pubblica amministrazione non abbia comunicato e notificato la decisione all'interessato.

Se siano interessate più persone, il ricorso al tribunale amministrativo regionale proposto da un interessato esclude il ricorso gerarchico di tutti gli altri. Gli interessati, che abbiano già proposto o propongano ricorso gerarchico, devono essere informati a cura dell'amministrazione dell'avvenuta presentazione del ricorso al tribunale amministrativo regionale. Entro 30 giorni da tale comunicazione essi, se il loro ricorso gerarchico era stato presentato in termine, possono ricorrere al tribunale amministrativo regionale.

Quando sia stato promosso ricorso al tribunale amministrativo regionale è escluso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ».

20. 5.

M U R M U R A , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A , *relatore.* Questo emendamento, così come proposto dalla Commissione, è rivolto ad eliminare possibilità di equivoci e di errori soprattutto nell'ipotesi in cui vi siano più interessati al ricorso proposto innanzi ai tribunali amministrativi regionali e nell'ipotesi in cui al ricorso gerarchico si accompagni quello giurisdizionale.

La Commissione ritiene di dover sottoporre all'Assemblea questa modifica per dare una migliore strutturazione a tutto il provvedimento e per risolvere eventuali possibi-

lità di errori e di equivoci da parte dei ricorrenti.

T R O P E A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* T R O P E A N O . Signor Presidente, la precisazione fatta dal relatore ci trova consenzienti. Vorrei soltanto aggiungere che alla fine del secondo comma dell'emendamento la frase: « possono ricorrere al tribunale amministrativo regionale » dovrebbe continuare con le parole: « adito dal cointeresato ». Avevamo previsto questa aggiunta per maggiore chiarezza.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

M U R M U R A , *relatore*. Signor Presidente, il vecchio aforisma *quod abundat non vitiat* può servire anche ad illustrazione e quale supporto di questo emendamento. Riteniamo, però, che il problema *de quo* sia risolto dall'ultimo comma dell'articolo 3 già approvato: pertanto, questa ulteriore precisazione, a nostro avviso, potrebbe essere considerata superflua. Comunque la Commissione si rimette all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Senatore Tropeano, insiste nella sua proposta?

T R O P E A N O . Dopo le dichiarazioni del relatore, possiamo non insistere nella proposta che avevamo avanzata.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 20.5.

R E S T I V O , *Ministro dell'interno*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 20.5, presentato dalla Commissione, sostitutivo dell'articolo 20. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 21. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 21.

(*Notifica e deposito del ricorso ed istanza di sospensione*).

Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati, ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di giorni sessanta da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione nell'albo, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale.

Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella cancelleria del tribunale amministrativo regionale entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento impugnato, o quanto meno deve fornirsi prova del rifiuto dell'amministrazione di rilasciare copia del provvedimento medesimo. In questo caso, ove l'amministrazione non produca in giudizio l'atto impugnato, il presidente può ordinare all'altra parte o ad un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al procedimento. Nell'ordinare l'esibizione, il presidente dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo ed il modo di essa. Qualora l'esibizione importi una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposto istanza di acquisizione del documento.

La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato non importa decadenza. All'atto di costituirsi in giudizio la amministrazione convenuta deve produrre il provvedimento stesso e l'intero fascicolo degli atti e documenti in base ai quali è stato emanato. Può anche produrre copie autentiche.

Se il ricorrente, allegando danni gravi e irreparabili che possano discendere dall'esecuzione dell'atto, ne chiede la sospensione, su tale istanza il tribunale amministrativo regionale pronuncia con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio nella prima sua udienza successiva al deposito del ricorso. Gli avvocati delle parti debbono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne faccia richiesta.

I ricorsi non possono essere messi in discussione se non sono trascorsi novanta giorni dall'ultima notifica.

Se entro il termine suddetto l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il tribunale amministrativo regionale dà atto della cessata materia del contendere e provvede sulle spese.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 21.

TORELLI, Segretario:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati, ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di giorni 60 da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza. Per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, il termine decorre dal giorno in cui sia scaduto quello della pubblicazione nell'albo, salvo l'obbligo di integrare in contraddittorio con gli altri controinteressati la notificazione, che sia ordinata dal tribunale amministrativo regionale ».

21.1

TRABUCCHI

Sostituire il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto comma con i seguenti:

« Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella cancelleria del Tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento impugnato,

o quanto meno deve fornirsi prova del rifiuto dell'amministrazione di rilasciare copia del provvedimento medesimo.

La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato non implica peraltro decadenza.

L'Amministrazione, all'atto di costituirsi in giudizio, deve produrre il provvedimento impugnato e l'intero fascicolo degli atti e documenti in base ai quali l'atto è stato emanato; possono anche essere prodotte copie autentiche.

Ove l'Amministrazione non adempia a tale obbligo, il presidente ordina l'esibizione di tali atti, dando i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo ed il modo di tale esibizione.

Analogo potere spetta al Presidente anche nei confronti di soggetti diversi dall'Amministrazione intimata per atti e documenti di cui ritenga necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni caso, qualora l'esibizione importi una spesa, essa deve essere anticipata dalla parte che ha proposto istanza per l'acquisizione dei documenti ».

21.8

MURMURA

Al secondo comma, sostituire, ove ricorra, la parola: « notifica » con l'altra: « notificazione ».

21.2

TRABUCCHI

Al secondo comma, secondo periodo, sostituire la parola: « fornirsi » con le altre: « essere depositata la ».

21.3

TRABUCCHI

Al quarto comma, sostituire le parole: « ne chiede la sospensione » con le altre: « chiede la sospensiva della esecutività dello stesso ».

21.4

TRABUCCHI

Al quarto comma, sostituire le parole: « Gli avvocati » con le altre: « I difensori ».

21.5

TRABUCCHI

Al quinto comma, sostituire la parola: « notifica » con l'altra: « notificazione ».

21.6

TRABUCCHI

Al sesto comma, sostituire le parole: « cesata materia del contendere e provvede sulle spese », con le altre: « avvenuta cessazione della materia del contendere e provvede, con ordinanza, sulle spese ».

21.7

TRABUCCHI

M U R M U R A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A , *relatore*. L'emendamento 21.8 è stato presentato, conservando la sostanza del testo licenziato dalla Commissione, unicamente per maggiore chiarezza e non contiene nessuna rilevante novità. Ritengo pertanto di dover sollecitare dall'Assemblea l'adesione all'emendamento medesimo.

Signor Presidente, in assenza del senatore Trabucchi, l'emendamento 21.5 da lui presentato, è fatto proprio dal relatore a nome della Commissione.

P R E S I D E N T E . Sta bene. Gli altri emendamenti del senatore Trabucchi, numeri 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.6 e 21.7, in sua assenza, sono decaduti.

Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

R E S T I V O , *Ministro dell'interno*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 21.8, presentato dal senatore Murmura. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.5, presentato dal senatore Trabucchi e fatto proprio dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dei due articoli aggiuntivi presentati dopo l'articolo 21.

T O R E L L I , *Segretario*:

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art.

(Controricorso e ricorso incidentale - Intervento)

« Nel termine di venti giorni successivi a quelli stabiliti per il deposito del ricorso, l'organo che ha emesso l'atto impugnato e le altre parti interessate possono presentare memorie, fare istanze e produrre documenti. Può essere anche proposto ricorso incidentale secondo le norme degli articoli 37 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e 44 del regolamento di procedura avanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

Chi ha interesse nella contestazione può intervenire, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 37 e seguenti del Regolamento di procedura avanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti con la presente legge. La domanda di intervento è notificata alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all'organo che ha emanato l'atto impugnato e deve essere depositata in segreteria entro venti giorni dalla data della notificazione.

Entro i successivi venti giorni le parti interessate e l'Amministrazione possono presentare memorie, istanze e documenti ».

21.0.1

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art.

(Perenzione)

« I ricorsi si considerano abbandonati se nel corso di due anni non sia compiuto alcun atto di procedura ».

21.0.2

LA COMMISSIONE

M U R M U R A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A , *relatore*. L'emendamento 21.0.1 introduce un chiarimento necessario alla struttura del procedimento innanzi ai tribunali amministrativi regionali stabilendo anche una serie di norme mutuete dal regolamento di procedura innanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. Tale chiarimento è ritenuto dalla Commissione indispensabile per evitare i molteplici equivoci che potrebbero essere ingenerati da un rinvio alle norme di procedura vigenti.

L'emendamento 21.0.2 istituisce nel giudizio innanzi ai tribunali amministrativi regionali l'istituto della perenzione, in maniera tale da conferire certezza alla soluzione del procedimento innanzi ai nuovi organi di giustizia amministrativa.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S A R T I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono d'accordo con le conclusioni espresse dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 21.0.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.0.2, presentato dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 22. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 22.

(*Fissazione della udienza*).

Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine previsto nel quinto comma

dell'articolo 21, il presidente fissa l'udienza per la discussione del ricorso.

Il decreto di fissazione è notificato, a cura dell'ufficio di segreteria, almeno quaranta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti che si siano costituite in giudizio.

Le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi anteriori a quello fissato per l'udienza e presentare memorie fino a dieci giorni.

Il presidente dispone, ove occorra, gli incumbenti istruttori.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Venanzi e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Al di fuori dei casi nei quali giudica in merito, il TAR può anche disporre, con ordinanza collegiale motivata, ad istanza di parte, l'assunzione dei mezzi di prova previsti dall'articolo 27 del regolamento di procedura approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, quando ciò risulti necessario in relazione all'oggetto del ricorso e alla natura del rapporto controverso ».

22.1 VENANZI, TROPEANO, VIGNOLO, PERNA, STEFANELLI, PETRONE, GUANTI, FUSI, MARIS

T R O P E A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* T R O P E A N O . Devo premettere innanzitutto che bisogna apportare una correzione all'emendamento: cioè l'« anche » del secondo rigo dovrebbe essere posto all'inizio dell'emendamento, e l'emendamento stesso dovrebbe suonare: « Anche al di fuori... ».

L'esigenza che ci ha spinto a proporre questo emendamento risiede nel fatto che si può presentare la necessità, di fronte ad una precisa istanza di parte e per pervenire ad una migliore cognizione durante il processo, di disporre dei mezzi istruttori. Abbiamo per-

tanto ritenuto che, in relazione all'articolo 27 richiamato nel nostro emendamento e all'articolo 28 del regolamento di procedura, sia indispensabile prevedere anche questa possibilità di disposizione dei mezzi istruttori.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M U R M U R A , relatore. Siamo contrari all'emendamento perchè riteniamo che l'articolo 22, così come è stato licenziato dalla Commissione e con la precisazione che tutti gli atti debbano avvenire ad impulso di parte e non *ex officio*, non meriti ulteriori precisazioni.

S A R T I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Sono contrario.

P E R N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Non si tratta di un problema di impulso di parte. Noi proponevamo — e penso che il relatore questo lo avesse compreso — dato che il presidente del tribunale ha il potere, previsto anche dal regolamento di procedura del Consiglio di Stato, di assumere determinati mezzi di prova a richiesta delle parti (e quindi, nel caso della giurisdizione di merito, anche tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile) che, ove fosse necessario (specialmente in materia di giurisdizione esclusiva, quando ci sono controversie che per loro natura richiedono un accertamento di diritti soggettivi) andare oltre i mezzi di prova concessi dalla giurisdizione di legittimità, con il sistema dell'ordinanza collegiale motivata, si potesse supplire a questa necessità; e questo anche per accelerare il corso del processo.

Se si ritiene che il nostro emendamento non sia giusto, va bene, ma il motivo di tutto ciò non risiede nella ragione detta dal collega Murmura perchè l'istanza di parte si richiede lo stesso.

M U R M U R A , relatore. Ribadisco il mio parere contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 22.1, presentato dal senatore Venanzi e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 22. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dei due articoli aggiuntivi presentati dopo l'articolo 22.

T O R E L L I , Segretario:

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art.

(Interruzione del processo)

« La morte o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti private o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza produce l'interruzione del processo secondo le norme degli articoli 299 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Se la parte è costituita a mezzo di un procuratore o avvocato, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore o dell'avvocato stesso.

Il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione; altrimenti, si estingue ».

22.0.2

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. ...

« Per il controricorso e il ricorso incidentale si applicano le disposizioni di cui all'ar-

articolo 37 del testo unico 26 giugno 1924, numero 1054.

Per l'intervento in causa di chi abbia interesse nella controversia si applicano le disposizioni degli articoli 37, 38, 39 e 40 del Regolamento 17 agosto 1907, n. 642, ed i termini di cui agli articoli 38 e 39 sono elevati a giorni 30 dall'ultima notificazione ».

22.0.1 FABIANI, GIANQUINTO, VENANZI, TROPEANO, PERNA, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIRASTU, BRAMBILLA

MURMURA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, la Commissione ha ritenuto di dover aggiungere, mutuandole dalla procedura civile, così come integrata e modificata da recenti decisioni della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, alcune norme che concernono l'interruzione del processo per fatti in costanza di esso sopravvenuti: cioè, la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio del procuratore, del difensore o di una delle parti. Si è data questa nuova normativa appunto per regolare istituti che avrebbero potuto dar luogo, ove non esplicitamente regolamentati, a inconvenienti cui occorre porre rimedio.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 22.0.2.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 22.0.2, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

TESAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO. Ritengo che l'emendamento 22.0.1 possa essere ritirato poichè la Commissione ha presentato un emendamento comprensivo di questo.

PERNA. Dichiaro che ritiriamo lo emendamento 22.0.1.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 23. Se ne dia lettura.

TORELLI, *Segretario*:

Art. 23.

(Sentenze).

Il tribunale amministrativo regionale, ove ritenga irricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che il ricorso è infondato, lo rigetta con sentenza.

Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare alla autorità competente. Se accoglie per altri motivi annulla in tutto o in parte l'atto impugnato, e, quando è investito di giurisdizione di merito, può anche riformare l'atto o sostituirlo, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.

Il tribunale amministrativo regionale nella materia relativa a diritti attribuiti alla sua competenza esclusiva può condannare l'amministrazione al pagamento delle somme, di cui risulti debitrice, nonchè al risarcimento dei danni. Esso può anche disporre provvedimenti cautelari ai sensi del codice di procedura civile.

In ogni caso, la sentenza provvede sulle spese del giudizio. Si applicano a tale riguardo le norme del codice di procedura civile.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 23.

TORELLI, *Segretario*:

Al secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:

« Se accoglie per altri motivi annulla in tutto o in parte l'atto impugnato; il Tri-

bunale, quando è investito di giurisdizione di merito, può anche riformare l'atto o sostituirlo, salvi gli eventuali provvedimenti dell'autorità amministrativa ».

23.2 TRABUCCHI

Al terzo comma, sopprimere le seguenti parole: « Esso può anche disporre provvedimenti cautelari ai sensi del Codice di procedura civile ».

23.3 FABIANI, GIANQUINTO, VENANZI, TROPEANO, PERNA, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIRASTU, BRAMBILLA

Al terzo comma, in fine, sopprimere il seguente periodo: « Esso può anche disporre provvedimenti cautelari ai sensi del Codice di procedura civile ».

23.4 LA COMMISSIONE

Al terzo comma, secondo periodo, dopo la parola: « disporre » *inserire le altre:* « in qualunque momento anteriore alla decisione del ricorso ».

23.1 MURMURA

PRESIDENTE. Non essendo presente il senatore Trabucchi, l'emendamento 23.2, da lui presentato, è decaduto.

MURMURA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento presentato dalla Commissione, si ritiene che si tratti di materia riservata, in forza del codice di procedura civile, alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Dichiaro inoltre di ritirare l'emendamento 23.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.4, presentato dalla Commissione, identico all'emendamento 23.3, presentato dal senatore Fabiani e da altri se-

natori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 24. Se ne dia lettura.

TORRELLI, *Segretario*:

Art. 24.

(Procedimento in camera di consiglio).

Si segue il procedimento in camera di consiglio:

1) per i giudizi per i quali si debba soltanto dare atto della rinuncia al ricorso o dichiarare la perenzione;

2) per i ricorsi per i quali tutte le parti concordemente chiedono che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere;

3) per i ricorsi contro le decisioni del prefetto sulle controversie in materia di spedalità, previste dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1954, n. 251, concernente modifica agli articoli 10, 34, 36 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e all'articolo 6 del testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1776;

4) per i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 27, n. 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

Nei casi di cui ai commi precedenti se una delle parti ne faccia richiesta il presidente rinvia il giudizio all'udienza pubblica.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore Trabucchi. Se ne dia lettura.

TORRELLI, *Segretario*:

All'ultimo comma, in fine, sostituire le parole: « rinvia il giudizio all'udienza pub-

blica », con le altre: « ordina che il ricorso si tratti in udienza pubblica ».

24. 1

M U R M U R A , *relatore*. Signor Presidente, in assenza del senatore Trabucchi l'emendamento 24. 1 è fatto proprio dal relatore, anche perchè fornisce un miglior chiarimento alla normativa senza introdurre alcuna sostanziale novità.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S A R T I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 24. 1, del senatore Trabucchi, fatto proprio dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 24 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 25. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 25.

(Impugnativa avverso le sentenze).

Contro le sentenze dei tribunali amministrativi è ammesso ricorso per revocazione, nei casi, nei modi e nei termini previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.

Contro le sentenze medesime è ammesso, altresì, ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, da proporre nel termine di giorni sessanta dalla ricevuta notificazione, osservato il disposto dell'articolo 330 del codice di procedura civile.

Nei casi nei quali i tribunali hanno competenza di merito o esclusiva, anche il Consiglio di Stato, nel decidere in secondo grado, ha competenza di merito o esclusiva.

In ogni caso, il Consiglio di Stato in sede di appello esercita gli stessi poteri giurisdizionali di legittimità o di merito del giudice di primo grado.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Al primo comma, dopo le parole: « tribunali amministrativi », inserire le altre: « per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Consiglio di Stato ».

25. 2

TRABUCCHI

All'ultimo comma, sostituire le parole: « di legittimità o di merito » con le altre: « di cognizione e di decisione ».

25. 1

MURMURA

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza del senatore Trabucchi, l'emendamento 25. 2, da lui presentato, è decaduto.

M U R M U R A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A , *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 25. 1 è stato da me presentato con l'intendimento di fornire una maggiore chiarificazione alla normativa.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S A R T I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 25. 1, presentato dal senatore Murrura. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 25 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 26. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

Art. 26.

(Giudizio di appello del Consiglio di Stato).

Le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive. Tuttavia il magistrato d'appello può sospenderne l'esecuzione ove concorrano gravi motivi. Al giudizio di appello si applicano le norme che regolano il processo innanzi al Consiglio di Stato.

Le sentenze in materia di operazioni elettorali sono impugnabili, anche per il merito, al Consiglio di Stato entro il termine di venti giorni decorrenti dalla notifica della decisione, per coloro nei cui confronti è necessaria la notificazione, ed entro lo stesso termine di venti giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione della parte dispositiva della decisione medesima nell'albo pretorio del comune per ogni cittadino elettore o diretto interessato.

Sul riconsiglio il presidente fissa in via di urgenza l'udienza di discussione ed al conseguente giudizio si applicano le norme procedurali di cui al primo comma del presente articolo, con tutti i termini ridotti alla metà.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

Al primo comma, dopo le parole: « magistrato d'appello », *inserire le altre:* « o il giudice investito del giudizio di devoluzione ».

26. 2

TRABUCCHI

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« I ricorsi avverso le sentenze in materia di operazioni elettorali sono proposti entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica; per gli altri cittadini elettori nel termine di venti giorni decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell'albo pretorio del comune. Per questi ricorsi i termini procedurali previsti dalle norme richiamate nel primo comma sono ridotti alla metà ».

26. 1

MURMURA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Nel giudizio di appello si osservano le norme dell'articolo 22-bis sull'interruzione del processo e sulla sua riassunzione ».

26. 3

LA COMMISSIONE

P R E S I D E N T E. L'emendamento 26. 2, stante l'assenza del presentatore, senatore Trabucchi, è decaduto.

M U R M U R A, *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M U R M U R A, *relatore*. L'emendamento 26. 1 dà una più chiara disciplina formale a quanto è detto nel testo proposto dalla Commissione, conservando per il resto tutta la normativa sostanziale già approvata, evitando il riferimento ad altri testi legislativi. Per quanto riguarda il 26. 3 sono ovviamente favorevole.

P R E S I D E N T E. Non ha bisogno di illustrazione?

M U R M U R A, *relatore*. No perchè si rifà ad una norma per il giudizio di primo grado già approvata nell'articolo 22.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere.

S A R T I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, sono d'accordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 26.1, presentato dal senatore Murmura. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.3, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 26 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 27. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 27.

(Difetto di giurisdizione).

Il difetto di giurisdizione deve essere pronunciato anche d'ufficio.

Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali, che affermano o negano la giurisdizione del giudice amministrativo è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato previsto dall'articolo 25.

Nei giudizi innanzi ai tribunali amministrativi è ammessa domanda di regolamento preventivo di giurisdizione a norma dell'articolo 41 del codice di procedura civile. La proposizione di tale istanza non preclude l'esame della domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato da parte del senatore Trabucchi l'emendamento 27.1, tendente a sostituire al primo comma la parola: « pronunciato » con l'altra: « rilevato ».

P E R N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Signor Presidente, riteniamo giusto questo emendamento; quindi, in assenza del presentatore, lo facciamo nostro.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M U R M U R A , *relatore*. La Commissione è favorevole.

S A R T I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 27.1, fatto proprio dal senatore Perna. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 27 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 28. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 28.

(Incompetenza territoriale).

Il resistente o qualsiasi interveniente nel giudizio innanzi al tribunale amministrativo regionale possono eccepire l'incompetenza per territorio del tribunale adito chiedendo che la questione sia preventivamente decisa dal Consiglio di Stato. L'incompetenza per territorio non è rilevabile d'ufficio.

L'istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio. Può essere proposta successivamente quando l'incompetenza territoriale del tribunale amministrativo regionale risulti da atti depositati in giudizio, dei quali la parte che propone l'istanza non avesse prima conoscenza; in tal caso l'istanza va

proposta entro venti giorni dal deposito degli atti. L'istanza non è più ammessa quando il ricorso sia passato in decisione.

L'istanza di regolamento di competenza si propone con ricorso notificato a tutte le parti in causa, che non vi abbiano aderito.

Se tutte le parti siano d'accordo sulla remissione del ricorso ad altro tribunale amministrativo regionale, il presidente cura, su loro istanza, la trasmissione d'ufficio degli atti del ricorso a tale tribunale regionale e ne dà notizia alle parti, che debbono costituirsi davanti allo stesso entro venti giorni dalla comunicazione.

Negli altri casi, i processi, relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza, sono sospesi e gli atti devono immediatamente essere trasmessi d'ufficio, a cura della segreteria del tribunale, al Consiglio di Stato.

Le parti alle quali è notificato il ricorso per regolamento di competenza possono, nei venti giorni successivi, depositare nella segreteria del Consiglio di Stato memorie e documenti.

Sull'istanza il Consiglio di Stato provvede in camera di consiglio, sentiti gli avvocati delle parti, che ne abbiano fatto richiesta, nella prima udienza successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

La decisione del Consiglio di Stato sulla competenza è vincolante per i tribunali amministrativi regionali.

L'incompetenza per territorio non costituisce motivo di impugnazione della decisione emessa dal tribunale amministrativo regionale.

Quando l'istanza per il regolamento di competenza venga respinta, il Consiglio di Stato condanna alle spese colui che ha presentato l'istanza.

Quando l'istanza di regolamento di competenza sia accolta, il ricorrente può riproporre l'istanza al tribunale territorialmente competente entro trenta giorni dalla notifica della decisione di accoglimento.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

TORRELLI, Segretario:

Al primo comma sostituire le parole: « chiedendo che la questione », con le altre: « indicando quello competente e chiedendo che la relativa questione ».

28.1 **TRABUCCHI**

Al quinto comma, sostituire le parole: « devono immediatamente essere », con le altre: « sono immediatamente ».

28.2 **TRABUCCHI**

Al settimo comma, sostituire la parola: « gli avvocati », con l'altra: « i difensori ».

28.3 **TRABUCCHI**

Al decimo comma, sostituire la parola: « colui », con l'altra: « la parte ».

28.4 **TRABUCCHI**

All'undicesimo comma, sostituire la parola: « notifica », con l'altra: « notificazione ».

28.5 **TRABUCCHI**

PERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERNA. In assenza del presentatore, facciamo nostri gli emendamenti 28.1 e 28.3.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Trabucchi, gli emendamenti 28.2, 28.4 e 28.5, da lui presentati, sono decaduti.

Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

MURMURA, relatore. La Commissione è favorevole.

SARTI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo si associa al parere espresso dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 28.1, presentato dal senatore Trabucchi e fatto proprio dal senatore Perna. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.3, presentato dal senatore Trabucchi e fatto proprio dal senatore Perna. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 28 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 29. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 29.

(Rapporti tra tribunale amministrativo regionale e sezione staccata).

Nei ricorsi da devolversi alle sezioni staccate previste dall'articolo 1, il deposito del ricorso con le modalità indicate nell'articolo 21 e le operazioni successive vengono effettuate presso gli uffici della sezione staccata.

Le parti, che reputino che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo, debbono eccipirlo all'atto della costituzione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sull'eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta.

La decisione del ricorso da parte del tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, non costituisce vizio di incompetenza della decisione.

Il disposto del secondo comma si applica anche nel caso in cui vengano proposti al

tribunale regionale amministrativo sedente nel capoluogo ricorsi che si reputano abbiano ad essere decisi dalla sezione staccata.

P R E S I D E N T E . Non essendovi emendamenti, lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 30. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 30.

(Istanza di sospensione al Consiglio di Stato).

Il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, su istanza di parte, qualora dall'esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave e irreparabile, può disporre, con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che la esecuzione sia sospesa.

Sull'istanza di sospensione il Consiglio di Stato provvede nella sua prima udienza successiva al deposito del ricorso. Gli avvocati delle parti dovranno essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.

P R E S I D E N T E . A quest'articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Aggiungere all'inizio il seguente comma:

« Le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali sono esecutive ».

30.1

MURMURA

All'ultimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: « Gli avvocati delle parti dovranno », con le altre: « I difensori delle parti devono ».

30.3

TRABUCCHI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Sono altresì impugnabili al Consiglio di Stato le ordinanze di sospensione emesse dai Tribunali amministrativi regionali ai sensi del terzo comma dell'articolo 21. L'impugnativa non ha effetto sospensivo dell'ordinanza impugnata e ad essa si applica quanto stabilito dal comma precedente ».

30.2

MURMURA

MURMURA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA, *relatore*. In assenza del presentatore, il relatore dichiara di fare proprio l'emendamento 30.3, anche perchè abbiamo poc'anzi votato una normativa analogica fatta propria dalla Commissione.

Circa gli emendamenti 30.1 e 30.2, riteniamo che quanto in essi previsto sia utile ai fini del procedimento dinanzi ai tribunali amministrativi regionali.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere favorevole a tutti e tre gli emendamenti.

PERNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERNA. Non vediamo la funzione dell'emendamento 30.2 perchè il provvedimento con il quale il giudice di primo grado decide accogliendo o respingendo l'istanza di sospensione dell'esecutorietà dell'atto amministrativo è un provvedimento strumentale ordinatorio e, per quanto incida sulla funzione della pubblica amministrazione, non è una sentenza parziale.

Non riusciamo quindi a comprendere come, in pendenza del giudizio di merito, si possa portare la questione della sospensiva

già decisa dal giudice di primo grado. Vorrei che si stesse attenti su questa questione perchè non se ne è parlato in Commissione nè durante gli incontri informali che si sono avuti. Su questo punto richiamerei l'attenzione del Presidente della Commissione e di altri colleghi, tra cui il senatore Galante Garrone.

Se dinanzi al giudice di primo grado si porta una questione che, anche se rilevante, è tuttavia di carattere ordinatorio e strumentale, non essendoci materia penale non si riesce a comprendere perchè, in pendenza del giudizio di merito, l'eventuale diniego o accoglimento dell'istanza di sospensiva dell'esecutorietà dell'atto possa essere autonomamente portato di nuovo in discussione al Consiglio di Stato, che poi sarà il giudice di appello dell'intera materia e che potrà o meno, secondo l'emendamento del senatore Murmura, concedere la sospensiva per l'esecuzione della sentenza di primo grado. Potrebbe accadere, per esempio, che il tribunale amministrativo conceda la sospensiva, che confermi questo nella sentenza decidendo nel merito, che il Consiglio di Stato non conceda la sospensiva. Se si inserisce però a mezza strada il giudizio sulla sospensiva, il Consiglio di Stato potrebbe essere di difforme avviso.

Quindi si farebbe fare al giudice di appello due volte l'esame dell'eventuale pericolo del ritardo costituito dall'applicazione o meno di una ordinanza di sospensiva, senza arrivare a decidere nel merito. Mi pare che questo non si possa assolutamente fare. Non è una questione relativa alla libertà personale o a cose di questo genere, ma riguarda la sostanza di una causa.

MURMURA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento aggiuntivo al primo comma sia utile ai fini di una migliore ristrutturazione dell'intera normativa.

P R E S I D E N T E . Siccome il senatore Perna si è rivolto anche al Presidente della Commissione, domando al senatore Tesauro il suo parere sull'emendamento 30.2.

T E S A U R O . Signor Presidente, pregherei il collega Murrura di non insistere nel suo emendamento.

M U R M U R A , relatore. Accetto l'invito e ritiro l'emendamento 30.2.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 30.1, presentato dal senatore Murrura. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.3, presentato dal senatore Trabucchi e fatto proprio dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 30 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 31.

(Annullamento senza rinvio).

Nel giudizio di appello, se il Consiglio di Stato riconosce il difetto di giurisdizione o di competenza del tribunale amministrativo regionale o la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di prima istanza, o la esistenza di cause impeditive o estintive del giudizio, annulla la decisione impugnata senza rinvio.

In caso di errore scusabile il Consiglio di Stato può rimettere in termini il ricorrente per proporre l'impugnativa al giudice competente, che deve essere indicato nella sen-

tenza del Consiglio di Stato, o per rinnovare la notificazione del ricorso.

(È approvato).

Art. 32.

(Annullamento con rinvio e decisione della controversia).

Se il Consiglio di Stato accoglie il ricorso per difetto di procedura o per vizio di forma della decisione di primo grado, annulla la sentenza impugnata e rinvia la controversia al tribunale amministrativo regionale.

Il rinvio ha luogo anche quando il Consiglio di Stato accoglie il ricorso contro la sentenza con la quale il tribunale amministrativo regionale abbia dichiarato la propria incompetenza.

In ogni altro caso, il Consiglio di Stato decide sulla controversia.

La riassunzione del giudizio davanti al tribunale amministrativo regionale deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione del Consiglio di Stato o, in difetto di notificazione, entro un anno dalla pubblicazione della decisione stessa.

(È approvato).

Art. 33.

(Impugnativa delle decisioni pronunciate in grado di appello).

Contro le decisioni pronunciate dal Consiglio di Stato in secondo grado sono ammessi il ricorso per revocazione, nei casi e nei termini previsti dall'articolo 396 del codice di procedura civile, e il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione del giudice amministrativo.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Trabucchi è stato presentato l'emendamento 33.1 tendente a sopprimere, in fine, le seguenti parole: « del giudice amministrativo ».

M U R M U R A , relatore. In assenza del presentatore, dichiaro di far mio l'emendamento 33.1.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S A R T I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 33. 1, presentato dal senatore Trabucchi, fatto proprio dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 33 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 34. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Art. 34.

(Giudizi di ottemperanza).

I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dell'autorità giudiziaria ordinaria, che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico, sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali quando l'autorità amministrativa chiamata a conformarsi sia un ente che eserciti la sua attività esclusivamente nei limiti della circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.

Resta ferma, negli altri casi, la competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Quando tali ricorsi siano diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato degli organi di giustizia amministrativa, la competenza sarà del Consiglio di Stato o del tribunale amministrativo regionale territorialmente competente secondo l'organo che ha emesso la decisione, della cui esecuzione si tratta.

La competenza è peraltro del tribunale amministrativo regionale anche quando si tratti di decisione di tribunale amministrativo regionale confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati a questo articolo.

T O R E L L I , *Segretario:*

Al primo comma, sopprimere le parole: « che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile e politico ».

34. 3 **FABIANI, GIANQUINTO, VENANZI,
TROPEANO, PERNA, BONAZZOLA
RUHL Valeria, PIRASTU, BRAMBILLA**

Al terzo comma, sostituire le parole: « tali ricorsi », con le altre: « i ricorsi ».

34. 1 **TRABUCCHI**

Al terzo comma, sostituire le parole: « la competenza sarà », con le altre: « la competenza è ».

34. 2 **TRABUCCHI**

T R O P E A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **T R O P E A N O .** Signor Presidente, abbiamo proposto l'emendamento 34. 3 perchè riteniamo che la dizione contenuta nel disegno di legge sia limitativa, mentre pensiamo che sia opportuno estendere la norma a tutti i casi nei quali vi sia una sentenza di condanna e non soltanto nei casi limitati con l'inciso in questione. Da questa preoccupazione eravamo stati mossi nel proporre lo emendamento. Comunque se la Commissione dovesse ritenere di non doverlo accogliere noi non insisteremo per la votazione.

G I A N Q U I N T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O . Stante l'assenza del presentatore, senatore Trabucchi, faccio miei gli emendamenti 34.1 e 34.2.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

M U R M U R A , *relatore*. Sono contrario all'emendamento 34.3 e favorevole agli emendamenti 34.1 e 34.2.

S A R T I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è dello stesso parere del relatore.

P R E S I D E N T E . Senatore Tropeano, insiste per la votazione dell'emendamento 34.3?

T R O P E A N O . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 34.1, presentato dal senatore Trabucchi, fatto proprio dal senatore Gianquinto. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.2, presentato dal senatore Trabucchi, fatto proprio dal senatore Gianquinto. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 34 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Da parte del senatore Fabiani e di altri senatori è stato proposto di inserire dopo il titolo III un altro titolo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Dopo il titolo III, inserire il seguente:

TITOLO ...

NORME RELATIVE AI GIUDIZI DI CONTO E A QUELLI DI RESPONSABILITÀ

Art. ...

I conti delle regioni a statuto ordinario, delle province, dei comuni e degli altri enti indicati nell'articolo 2-bis, quando siano stati in tutto o in parte contestati, e il competente organo di controllo abbia ritenuto fondate le contestazioni, vengono trasmessi al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro gli otto giorni successivi alla data di pubblicazione del relativo provvedimento sul bollettino della regione.

Allo stesso modo si procede quando l'organo di controllo abbia di ufficio ritenuto il conto in tutto o in parte irregolare.

L'ente cui il conto si riferisce, le persone che avevano proposte le contestazioni, gli amministratori ed agenti che vi abbiano interesse, il Pubblico ministero, possono promuovere il giudizio dinanzi ai Tribunali amministrativi regionali nel termine di 60 giorni dalla data di deposito degli atti presso la segreteria del Tribunale.

Art. ...

Il giudizio di cui all'articolo precedente è promosso con ricorso, da depositare presso la segreteria del Tribunale amministrativo regionale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti da parte della segreteria stessa.

Nei quindici giorni successivi il presidente del Tribunale amministrativo regionale fissa, con decreto, l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al collegio e designa il giudice relatore.

Il decreto è comunicato dalla segreteria al Pubblico ministero e deve essere notificato, a cura del ricorrente, a tutte le parti interessate e all'Ente cui il conto si riferisce, almeno quaranta giorni prima dell'udienza.

Art. ...

Il Tribunale amministrativo regionale, alla udienza fissata con decreto del Presidente, ove su richiesta di parte o del Pubblico Ministero ritenga di poter disporre l'archiviazione, vi provvede con ordinanza non impugnabile.

In caso contrario dispone l'acquisizione dei necessari mezzi istruttori.

Il giudizio è definito con sentenza, con la quale si pronuncia il discarico degli agenti o amministratori interessati, ovvero se ne liquida il debito con la conseguente condanna.

Art. ...

Avverso le sentenze nei giudizi di conto è ammesso appello alle Sezioni riunite della Corte dei conti, da proporsi secondo le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 25 della presente legge.

Nei giudizi di appello si applicano le stesse norme di procedura previste per i giudizi di conto in primo grado escluso il primo comma dell'articolo precedente.

Art. ...

I giudizi relativi alle controversie di cui agli articoli dal 251 al 259 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, sono promossi con ricorso dall'Ente interessato o dal Pubblico ministero, osservate le norme procedurali di cui agli articoli 19 e seguenti.

Il Pubblico ministero non è facultato ad espletare mezzi istruttori nè indagini preliminari.

La responsabilità può essere dichiarata soltanto per dolo o colpa e in presenza di effettivo danno patrimoniale dell'Ente.

Per l'appello si applicano le norme relative ai giudizi di conto.

Art. ...

Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti, si applicano le disposizioni degli articoli 19, 22 terzo comma, 24 e 25 primo comma.

Art. ...

I diritti della difesa sono garantiti in ogni stato e grado del giudizio.

Tit. III. 0.1 FABIANI, GIANQUINTO, VENANZI, TROPEANO, PERNA, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIRASTU, BRAMBILLA

P E R N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Ritiriamo questo emendamento e ci richiamiamo alla dichiarazione fatta ieri dal collega Tropeano sull'emendamento che è alla base di questo, e cioè lo emendamento 2.0.1.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 35.

*(Norme transitorie
in materia di competenza).*

L'attribuzione ai tribunali amministrativi regionali della competenza prevista dall'articolo 2, lettera b), numeri 1 e 2, nonché dagli articoli 3 e 5 della presente legge, ha effetto dopo tre mesi dalla data di insediamento dei tribunali amministrativi regionali che sarà fissata a sensi del primo comma dell'articolo 40.

Per i giudizi promossi in tali materie anteriormente a tale data, rimane ferma l'attribuzione di competenza prevista dalle norme attualmente in vigore.

(È approvato).

Art. 36.

(Competenza in materia di controversie dei dipendenti dagli enti pubblici economici).

Fino a quando non sarà diversamente disciplinata la materia, nulla è innovato per quanto concerne l'attuale competenza della autorità giudiziaria ordinaria in materia di controversie dei dipendenti da enti pubblici economici.

(È approvato).

Art. 37.

(Norme particolari di competenza del tribunale amministrativo regionale istituito in Sicilia).

Fino a quando non si procederà alla revisione dell'attuale sistema di giustizia amministrativa nella regione siciliana, la competenza del tribunale amministrativo regionale istituito nella regione siciliana è limitata alle materie indicate nell'articolo 2, lettera a), e nell'articolo 6 della presente legge.

L'appello contro le sentenze di tale tribunale è portato al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. Nulla è innovato nelle disposizioni che attualmente lo disciplinano.

P R E S I D E N T E . Sull'articolo 37 è stato presentato da parte della Commissione l'emendamento 37.1 tendente a sostituire al secondo comma le ultime due parole: « lo disciplinano », con le altre: « disciplinano detto Consiglio ».

M U R M U R A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A , *relatore*. Ci sembra che questo emendamento, che è puramente grammaticale, serva a rendere meglio il concetto espresso nell'articolo. Comunque non c'è alcuna modifica sostanziale.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A R T I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 37.1 presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 37 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 38. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 38.

(Norme particolari di competenza del tribunale amministrativo regionale istituito nella Valle d'Aosta).

Il tribunale amministrativo regionale con sede in Aosta è competente nelle materie indicate nella presente legge, nonché in quelle già attribuite alla competenza della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta a sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 367, e successive modifiche.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Murrura è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il tribunale amministrativo regionale con sede in Aosta è competente nelle materie indicate nella presente legge, nonché in quelle attribuite alla competenza della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 2, nn. 1) e 2), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 367, e successive modifiche ».

38.1

M U R M U R A , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A , *relatore.* L'emendamento da me presentato all'articolo 38, in armonia con la decisione assunta dall'Assemblea e proposta dal comitato ristretto della stessa, vuole evitare ogni possibilità di equivoco e desidera lasciare impregiudicata la questione che dovrà essere risolta in sede di esame del disegno di legge n. 752: anche perchè una decisione della Corte costituzionale ha reso sino ad ora inoperante la giunta amministrativa della Valle d'Aosta e non solo nella materia contabile. Comunque, lo spirito che mi ha animato nella presentazione di questo emendamento è conforme a quello che ha sostanziato l'atteggiamento anche di altre parti dello schieramento politico, al fine di non pregiudicare una decisione in materia di giurisdizione contabile.

G I A N Q U I N T O . La questione quindi rimane aperta in ogni senso e ad ogni soluzione!

M U R M U R A , *relatore.* Questo è lo scopo dell'emendamento presentato.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A R T I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Sono d'accordo con il senatore Murmura.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 38.1, presentato dal senatore Murmura. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 39. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Art. 39.

(Norme per i ricorsi pendenti e riapertura dei termini per i ricorsi in materia elettorale).

I ricorsi, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano pendenti innanzi alle Giunte provinciali amministrative, alla Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta ed alle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, sono trasmessi d'ufficio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del capoluogo di regione entro sessanta giorni dalla data d'insediamento del tribunale stesso, fissata a sensi del primo comma dell'articolo 40.

La segreteria del tribunale amministrativo regionale deve dare comunicazione alle parti costituite dell'avvenuto trasferimento.

Le segreterie delle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale, delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale e della Giunta giurisdizionale della Valle d'Aosta continuano a ricevere fino alla data suddetta i ricorsi già attribuiti alla rispettiva competenza.

Per i ricorsi, di cui alla lettera a) dell'articolo 2, pendenti in primo grado dinanzi al Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna parte può, con istanza diretta al presidente del collegio, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data anzidetta, chiedere

la trasmissione del ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente. Il presidente provvede con decreto.

Per le operazioni elettorali del 7 giugno 1970 e per quelle che eventualmente ad esse seguissero prima dell'entrata in vigore della presente legge, i termini per le impugnative previste dall'articolo 6 della presente legge decorreranno dalla data che sarà fissata ai sensi del primo comma dell'articolo 40.

I ricorsi, che a tale data fossero pendenti dinanzi ad organi della giurisdizione ordinaria o amministrativa, devono essere trasmessi di ufficio al tribunale amministrativo regionale competente entro il termine di quindici giorni dalla data stessa.

Fino alla data medesima continua sui ricorsi pendenti l'attività degli organi giurisdizionali attualmente investiti della competenza relativa.

Restano, comunque, fermi gli effetti delle decisioni divenute definitive prima della data stessa.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 39 e, per ragioni di connessione, anche degli emendamenti 39.0.1 e 39.0.2.

T O R E L L I , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

« I ricorsi, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano pendenti innanzi alle Giunte provinciali amministrative, alla Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta ed alle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, sono trasmessi d'ufficio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del capoluogo di regione, entro sessanta giorni dalla data d'insediamento del tribunale stesso fissata ai sensi del primo comma dell'articolo 40.

I ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della presente legge e prima dell'entrata in funzione dei tribunali amministrativi regionali, saranno, nei termini previsti, depositati nel capoluogo di Regione presso la cancelleria del Tribunale, la quale sarà tenuta a

riceverli e a trasmetterli alla Segreteria del tribunale amministrativo regionale non appena questa entrerà in funzione.

Gli ulteriori termini cominceranno a decorrere dalla data di entrata in funzione dei tribunali amministrativi regionali.

Per i ricorsi, di cui alla lettera a) dell'articolo 2, pendenti in primo grado dinanzi al Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna parte può, con istanza diretta al presidente del collegio, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data anzidetta, chiedere la trasmissione del ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente. Il presidente provvede con decreto.

Gli atti relativi ai giudizi di cui all'articolo 2-bis della presente legge che pendono in primo grado dinanzi alla Corte dei conti, a richiesta della Procura generale o ad istanza rivolta al Presidente del collegio da una delle parti, vengono trasferiti con decreto del Presidente ai Tribunali amministrativi competenti per territorio.

Le segreterie dei Tribunali amministrativi regionali danno notizia della riduzione degli atti alle parti costituite, e, per le controversie di cui al comma precedente, anche al pubblico Ministero.

Le parti che vi abbiano interesse o il pubblico Ministero dovranno, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione dell'avviso della segreteria, richiedere al Presidente del tribunale amministrativo regionale che venga fissata l'udienza di trattazione ».

39.2 **VENANZI, TROPEANO, PERNA, MARIS, SOTGIU, GIANQUINTO, D'ANGELO-SANTE, BONAZZOLA RUHL Valeria, ROMANO, PAPA, PETRONE**

Al settimo comma, sostituire le parole: « degli organi giurisdizionali attualmente investiti della competenza relativa », con le altre: « degli organi giurisdizionali che ne sono investiti ».

39.1

TRABUCCHI

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art.

« Per le operazioni elettorali del 7 giugno 1970 e per quelle che eventualmente ad esse seguissero prima dell'entrata in vigore della presente legge, i termini per le impugnative previsti dall'articolo 6 della presente legge decorreranno dalla data che sarà fissata ai sensi del primo comma dell'articolo 39.

I ricorsi, che a tale data fossero pendenti dinanzi ad organi della giurisdizione ordinaria o amministrativa, devono essere trasmessi di ufficio al tribunale amministrativo regionale competente, entro il termine di quindici giorni dalla data stessa.

Fino alla data medesima continua sui ricorsi pendenti l'attività degli organi giurisdizionali attualmente investiti della competenza relativa ».

39.0.1 VENANZI, TROPEANO, PERNA, MARIS, SOTGIU, GIANQUINTO, D'ANGELO-SANTE, BONAZZOLA RUHL Valeria, ROMANO, PAPA, PETRONE

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. ...

« Nei casi di cui all'articolo 2-bis, n. 2, le sentenze di condanna in tutto o in parte non eseguite sono soggette a giudizio di revisione da parte delle Sezioni riunite della Corte dei conti, limitatamente all'accertamento della sussistenza del dolo o della colpa delle persone dichiarate responsabili. Il giudizio di revisione si promuove con ricorso da notificare, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, all'Ente interessato, e da depositare presso la segreteria della Corte nei 30 giorni successivi ».

39.0.2 VENANZI, TROPEANO, PERNA, MARIS, SOTGIU, GIANQUINTO, D'ANGELO-SANTE, BONAZZOLA RUHL Valeria, ROMANO, PAPA, PETRONE

V E N A N Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z I . Il primo comma dell'emendamento 39.2 è precluso da una votazione precedente. Ritiriamo inoltre il terzo/ultimo comma e la seconda parte del penultimo comma relativamente alle parole: « e, per le controversie di cui al comma precedente, anche al pubblico ministero ».

L'illustrazione dell'emendamento 39.0.1 è molto semplice. Abbiamo tentato di rendere mediante l'articolo 39 così superstita (cioè con le correzioni apportate) la normativa più precisa per quanto riguarda la questione dei ricorsi attualmente pendenti e quella della loro trasmissione ai competenti istituendo tribunali amministrativi regionali.

Ci sembra che la lettera di questo articolo sia più precisa, facile e comprensibile di quella del testo del disegno di legge.

T E S A U R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* T E S A U R O . Signor Presidente, proporrei ai colleghi Venanzi e Tropeano di aderire a questa soluzione: il primo comma cioè sia modificato nel senso che tutti i ricorsi pendenti innanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale alla data di entrata in vigore della legge e che rientrano nella competenza dei tribunali amministrativi regionali sono rinviati d'ufficio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale. In questo modo il primo e il quarto comma resterebbero completamente assorbiti e inoltre la disposizione legislativa guadagnerebbe in semplicità, precisione e incisione.

Per quello che invece riflette l'altra disposizione, non possiamo essere favorevoli.

P R E S I D E N T E . Sospendo allora brevemente la seduta per permettere alla Commissione di formulare l'emendamento suggerito testè dal senatore Tesaurò.

(La seduta, sospesa alle ore 17,55, è ripresa alle ore 18,10).

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

PRESIDENTE. Avverto che da parte della Commissione è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 39. Se ne dia lettura.

LIMONI, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Tutti i ricorsi pendenti presso qualsiasi autorità giurisdizionale alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasmessi d'ufficio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del capoluogo di Regione entro 60 giorni dalla data di insediamento del tribunale.

I ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della presente legge e prima dell'entrata in funzione dei tribunali amministrativi regionali saranno, nei termini previsti, depositati nel capoluogo di Regione presso la cancelleria del tribunale la quale sarà tenuta a riceverli e a trasmetterli alla Segreteria del tribunale amministrativo regionale non appena questa entrerà in funzione.

Gli ulteriori termini cominceranno a decorrere dalla data di entrata in funzione dei tribunali amministrativi regionali.

Le Segreterie dei tribunali amministrativi regionali danno notizia della ricezione degli atti alle parti costituite

Le parti che vi abbiano interesse dovranno, entro il termine peventorio di 60 giorni dalla ricezione dell'avviso della Segreteria, richiedere al Presidente del tribunale amministrativo regionale che venga fissata l'udienza di trattazione ».

39.3

VENANZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENANZI. Siamo favorevoli allo emendamento 39.3 e quindi ritiriamo gli emendamenti 39.2 e 39.0.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 39.3, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

L'emendamento 39.1, presentato dal senatore Trabucchi, è precluso dalla votazione testè effettuata.

Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione dell'emendamento 39.0.2.

TROPEANO. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 40. Se ne dia lettura.

LIMONI, Segretario:

Art. 40.

(Data di insediamento dei tribunali amministrativi regionali).

L'insediamento dei tribunali amministrativi regionali avrà luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in data che verrà fissata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per non oltre sei mesi da tale data, i consiglieri, i primi referendari e i referendari potranno essere assegnati contemporaneamente a due finitimi tribunali amministrativi regionali.

Il primo concorso a sensi dell'articolo 14 dovrà essere bandito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati a questo articolo.

LIMONI, Segretario:

Al primo comma sostituire le parole: « entro sei mesi », con le altre: « entro nove mesi ».

40.2 VENANZI, TROPEANO, PERNA, MARIS, SOTGIU, GIANQUINTO, D'ANGELO-SANTE, BONAZZOLA RUHL Valeria, ROMANO, PAPA, PETRONE

Sopprimere i commi secondo e terzo.

40.3 VENANZI, TROPEANO, PERNA, MARIS, SOTGIU, GIANQUINTO, D'ANGELO-SANTE, BONAZZOLA RUHL Valeria, ROMANO, PAPA, PETRONE

Sopprimere l'ultimo comma.

40.1 FIORENTINO, LAURO, NENCIONI, PICCARDO, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FILETTI, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, TANUCCI NANNINI, TURCHI

TROPEANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TROPEANO. Ritiriamo gli emendamenti 40.2 e 40.3.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto l'emendamento 40.1, presentato dal senatore Fiorentino e da altri senatori.

Metto ai voti l'articolo 40. Chi approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 41. Se ne dia lettura.

LIMONI, Segretario:

Art. 41.

(Nomina diretta di magistrati amministrativi regionali).

Per la prima attuazione della presente legge, sarà provveduto, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, alla nomina, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, dei seguenti magistrati amministrativi regionali:

- n. 18 consiglieri;
- n. 27 primi referendari;
- n. 15 referendari.

Essi dovranno essere scelti:

a) per non più di un terzo complessivamente dei posti, tra i professori ordinari di materie giuridiche nelle università, tra i professori incaricati nelle stesse che abbiano almeno otto anni di insegnamento ed appartengano all'ordine giudiziario ordinario o amministrativo, nonchè tra i magistrati dell'ordine giudiziario, quelli amministrativi, gli avvocati dello Stato: sempre che, per la nomina a consigliere, abbiano qualifica non inferiore a consigliere d'appello, o di primo referendario, o grado equiparato; per la nomina a primo referendario, qualifica non inferiore a giudice di tribunale o di referendario o grado equiparato; per la nomina a referendario, qualifica di giudice aggiunto o di vice referendario o grado equiparato;

b) per i posti residui, tra gli appartenenti alle carriere amministrative direttive dello Stato, forniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano, per la nomina a consigliere qualifica non inferiore rispettivamente a ispettore generale o equiparate con riserva di un terzo agli appartenenti alla carriera direttiva amministrativa che abbiano fatto parte delle Giunte provinciali amministrative; per la nomina a primo referendario la qualifica non inferiore a direttore di divisione e per la nomina a referendario la qualifica non in-

feriore a direttore di sezione con riserva nell'un caso e nell'altro di un terzo.

Non potranno essere nominati coloro che abbiano età superiore rispettivamente a sessanta, cinquantacinque, cinquanta anni.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

LIMONI, Segretario:

Sostituire l'articolo col seguente:

« Per la prima attuazione della presente legge ed entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, i posti di giudice aggiunto, giudice, primo giudice assegnati ai tribunali amministrativi regionali, saranno coperti per metà mediante concorsi per titoli.

I due terzi dei posti da coprire con i concorsi per titoli dovranno essere riservati, rispettivamente:

a) per la nomina a primo giudice, ai consiglieri di Corte d'appello, ai primi referendari del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, ai professori ordinari di materie giuridiche nelle Università ed agli incaricati delle stesse materie con otto anni di insegnamento, agli avvocati iscritti all'albo da almeno dieci anni;

b) per la nomina a giudice, ai magistrati di tribunale, ai referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, ai professori straordinari di materie giuridiche nelle università ed agli incaricati delle stesse materie con cinque anni di insegnamento, agli avvocati iscritti all'albo da almeno cinque anni;

c) per la nomina a giudice aggiunto: agli aggiunti giudiziari e vice-referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, ai professori incaricati di materie giuridiche nelle università, ai professori di materie giuridiche nelle scuole medie secondarie in ruolo da almeno quattro anni, agli avvocati.

I predetti concorsi sono riservati per l'altro terzo dei posti, agli appartenenti alle carriere amministrative direttive dello Stato, forniti di laurea in giurisprudenza, che ab-

biano per i primi giudici qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata; per la nomina a giudice aggiunto la qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Non potranno essere nominati giudici aggiunti, giudici, primi giudici, coloro che abbiano rispettivamente età superiore a cinquanta, cinquantacinque, sessanta anni.

La Commissione giudicatrice nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri è composta da: un presidente di Sezione di Corte d'appello, un consigliere di Stato, un Consigliere della Corte dei conti, due docenti di materie giuridiche nelle università ».

41.4 **VENANZI, TROPEANO, PERNA, MARIS, SOTGIU, GIANQUINTO, D'ANGELO-SANTE, BONAZZOLA RUHL Valeria, ROMANO, PAPA, PETRONE**

Sostituire gli articoli 41 e 42 con il seguente:

« Per la prima attuazione della presente legge, saranno indetti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quattro concorsi per titoli ai seguenti posti di magistrato amministrativo regionale:

- n. 10 posti di presidente di tribunale regionale amministrativo;
- n. 30 posti di consigliere;
- n. 30 posti di primo referendario;
- n. 30 posti di referendario.

I tre concorsi saranno giudicati da un'unica commissione, nominata dal Presidente della Repubblica e composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato che la presiede e da quattro professori ordinari di materie di diritto pubblico nelle università, designati il presidente e due componenti con deliberazione unanime dell'ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e gli altri due dell'ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica.

Il giudizio sui titoli sarà integrato da un colloquio, cui verranno ammessi i concorrenti i cui titoli saranno stati meglio valutati, in numero non superiore al doppio dei posti messi a concorso.

La commissione espletterà i suoi lavori entro tre mesi ».

41.1 TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Essi dovranno essere scelti:

a) per non più di un terzo complessivamente dei posti, tra i professori ordinari di materie giuridiche nelle università, tra i professori aggregati ed incaricati di materie giuridiche nelle stesse che appartengano all'ordine giudiziario ordinario od amministrativo ed abbiano almeno otto anni di insegnamento, nonchè tra i magistrati ordinari ed amministrativi e gli avvocati dello Stato; per questi, si richiede per la nomina a consigliere qualifica non inferiore a consigliere d'appello, o di primo referendario, o grado equiparato; per la nomina a primo referendario, qualifica non inferiore a giudice di tribunale o di referendario o grado equiparato; per la nomina a referendario, qualifica di giudice aggiunto o di vice referendario o grado equiparato;

b) per i posti residui, tra gli appartenenti alle carriere amministrative direttive dello Stato, forniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano qualifica non inferiore rispettivamente a ispettore generale, direttore di divisione, direttore di sezione con almeno tre anni di anzianità nella qualifica, o qualifiche equiparate. Non meno di un terzo di queste nomine dovrà avvenire tra gli appartenenti alla carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno, che abbiano fatto parte delle giunte provinciali amministrative ».

41.2 MURMURA

Sopprimere l'ultimo comma.

41.3 COPPOLA, CHIARIELLO, PICCOLO, PALUMBO

P R E S I D E N T E . Avverto che da parte della Commissione è stato presentato

un emendamento sostitutivo dell'articolo 41. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

« All'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono indetti tre concorsi per soli titoli a 18 posti di consiglieri, 27 posti di primi referendari e 15 di referendari per i Tribunali amministrativi regionali.

A tali concorsi possono partecipare:

a) per consiglieri: i professori ordinari di materie giuridiche nelle università; i professori incaricati nelle stesse con almeno otto anni di insegnamento e che appartengano all'ordine giudiziario ordinario ed amministrativo; i magistrati amministrativi e quelli dell'ordine giudiziario, con qualifica non inferiore a consigliere d'Appello o equiparata; gli avvocati dello Stato con dieci anni di servizio; gli appartenenti alle carriere amministrative direttive dello Stato, forniti di laurea in giurisprudenza con qualifica non inferiore a ispettore generale od equiparata;

b) per i primi referendari: i giudici di tribunale od equiparati, nonchè i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione od equiparati, forniti di laurea in giurisprudenza;

c) per i referendari: i giudici aggiunti di tribunale od equiparati, nonchè i direttori di sezione od equiparati, forniti di laurea in giurisprudenza.

I posti messi a concorso sono riservati per non più di un terzo, in ciascuna delle tre qualifiche, ai professori ordinari ed incaricati nelle università, ai magistrati con qualifica non inferiore a consigliere d'appello ed agli avvocati dello Stato — per i consiglieri — a giudici di tribunale ed equiparati — per primo referendario — ai giudici aggiunti di tribunale od equiparati — per referendario —.

I posti residui o, comunque, non meno dei due terzi dei posti messi a concorso sono riservati alle altre categorie di cui al precedente comma con la espressa riserva di un terzo in favore dei funzionari direttivi

che abbiano fatto parte delle Giunte provinciali amministrative.

I tre concorsi verranno giudicati da una Commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato, e composta da tre docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e due Consiglieri di Stato ».

41.5

MURMURA, *relatore*. Ritiro l'emendamento 41.2.

VENANZI. Ritiriamo l'emendamento 41.4.

TOMASSINI. Ritiriamo l'emendamento 41.1.

COPPOLA. Ritiro l'emendamento 41.3.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 41.5.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.5 presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Da parte del senatore Venanzi e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

LIMONI, *Segretario*:

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. ...

« Nella prima attuazione della presente legge ed entro tre mesi dalla sua entrata in vigore i posti di presidente dei Tribunali amministrativi regionali saranno coperti per

metà mediante concorsi per titoli riservati ai Consiglieri di Corte di cassazione, di Consiglio di Stato o di Corte dei conti, a docenti ordinari di materie giuridiche nelle Università, ad avvocati iscritti all'albo da almeno quindici anni.

La Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, è composta da: un presidente di Sezione di Cassazione, che la presiede, un presidente di Sezione del Consiglio di Stato, un presidente di Sezione della Corte dei conti e due docenti di materie giuridiche nelle università ».

41.0.1 VENANZI, TROPEANO, PERNA, MARIS, SOTGIU, GIANQUINTO, D'ANGELO-SANTE, BONAZZOLA RUHL Valeria, ROMANO, PAPA, PETRONE

VENANZI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 42. Se ne dia lettura.

LIMONI, *Segretario*:

Art. 42.

(Concorsi speciali per magistrati amministrativi regionali).

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge saranno indetti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tre concorsi per titoli ai seguenti posti di magistrato amministrativo regionale:

- n. 18 posti di consigliere;
- n. 27 posti di primo referendario;
- n. 15 posti di referendario.

I tre concorsi saranno giudicati da un'unica commissione, nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, presieduta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato e composta di due consiglieri di Stato e di due professori ordinari di materie di diritto pubblico nelle università.

Il giudizio sui titoli sarà integrato da un colloquio, cui verranno ammessi i concor-

renti i cui titoli saranno stati meglio valutati, in numero non superiore al doppio dei posti messi a concorso.

La commissione espletterà i suoi lavori entro tre mesi.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

LIMONI, Segretario:

Sopprimere l'articolo.

42.2 VENANZI, TROPEANO, PERNA, MARIS, SOTGIU, GIANQUINTO, D'ANGELO-SANTE, BONAZZOLA RUHL Valeria, ROMANO, PAPA, PETRONE

Al terzo comma, sostituire le parole: « da un colloquio, cui verranno ammessi », con le altre: « da un colloquio, al quale verranno ammessi ».

42.1 **TRABUCCHI**

VENANZI. Ritiriamo l'emendamento 42.2.

PRESIDENTE. L'emendamento 42.1 è decaduto per l'assenza del presentatore, senatore Trabucchi.

Metto pertanto ai voti l'articolo 42. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 43. Se ne dia lettura.

LIMONI, Segretario:

Art. 43.

(Ammissione ai concorsi per posti di consigliere).

Ai concorsi a posti di consigliere, previsti nell'articolo precedente, sono ammessi a partecipare:

a) i professori di ruolo di materie giuridiche nelle università con almeno tre anni di insegnamento;

b) i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello Stato, con almeno sette anni di anzianità;

c) gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello Stato con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata;

d) i professori incaricati di materie giuridiche nelle università e i professori di ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno quindici anni di insegnamento.

È prescritto il possesso di laurea in giurisprudenza. Non sono ammessi coloro che abbiano superata l'età di sessanta anni.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

LIMONI, Segretario:

Sopprimere l'articolo.

43.4 VENANZI, TROPEANO, PERNA, MARIS, SOTGIU, GIANQUINTO, D'ANGELO-SANTE, BONAZZOLA RUHL Valeria, ROMANO, PAPA, PETRONE

Al primo comma, sostituire le parole: « Ai concorsi a posti di consigliere, previsti nell'articolo precedente, sono ammessi a partecipare: » con le altre: « Ai concorsi a posti di presidente di sezione e di consigliere, sono ammessi a partecipare: ».

43.1 TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU

Al primo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) i magistrati dell'ordine giudiziario con qualifica di consigliere di Corte d'appello, i magistrati amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati e i procuratori dello Stato con qualifica equiparata ».

43.2 TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU

Al primo comma, alla lettera d), sostituire le parole: « di ruolo », con l'altra: « ordinari », nonchè le parole: « di insegnamento », con le altre: « di ruolo ».

43. 3

PALA

V E N A N Z I . Ritiriamo l'emendamento 43. 4.

T O M A S S I N I . Ritiriamo gli emendamenti 43. 1 e 43. 2.

P R E S I D E N T E . L'emendamento 43. 3 presentato dal senatore Pala è decaduto per l'assenza del presentatore.

Metto ai voti l'articolo 43. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 44. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Art. 44.

(Ammissione ai concorsi per posti di primo referendario).

Ai concorsi a posti di primo referendario previsti nell'articolo 42 sono ammessi a partecipare:

a) i professori di ruolo di materie giuridiche nelle università;

b) i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello Stato, con almeno quattro anni di anzianità;

c) gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

d) gli impiegati della carriera direttiva di segreteria del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a direttore di segreteria;

e) i professori incaricati e aggregati e gli assistenti di ruolo di materie giuridiche nelle università e i professori di ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno otto anni di insegnamento;

f) gli avvocati con almeno sei anni di iscrizione nell'albo professionale.

È prescritto il possesso di laurea in giurisprudenza. Non sono ammessi coloro che abbiano superata l'età di cinquantacinque anni.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Sopprimere l'articolo.

44. 3 V E N A N Z I , TROPEANO, PERNA, MARIS, SOTGIU, GIANQUINTO, D'ANGELO-SANTE, BONAZZOLA RUHL Valeria, ROMANO, PAPA, PETRONE

Al primo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) i magistrati dell'ordine giudiziario con qualifica di giudice di tribunale, i magistrati amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati e i procuratori dello Stato con qualifica equiparata ».

44. 1 T O M A S S I N I , MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU

Al primo comma, alla lettera e), sostituire le parole: « di ruolo », con l'altra: « ordinari », nonchè le parole: « di insegnamento », con le altre: « di ruolo ».

44. 2

PALA

V E N A N Z I . Ritiriamo l'emendamento 44. 3.

T O M A S S I N I . Ritiriamo l'emendamento 44. 1.

P R E S I D E N T E . L'emendamento 44. 2 presentato dal senatore Pala è decaduto stante l'assenza del presentatore.

Metto ai voti l'articolo 44. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 45. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Art. 45.

(*Ammissione ai concorsi per posti di referendario*).

Ai concorsi a posti di referendario, previsti dall'articolo 42 sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei requisiti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 dell'articolo 14 della presente legge, purchè di età non superiore a cinquanta anni.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo da parte del senatore Venanzi e di altri senatori è stato presentato l'emendamento 45. 1, tendente a sopprimere l'articolo.

V E N A N Z I . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 45. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 46. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Art. 46.

(*Composizione del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato*).

Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalla presente legge, fanno parte del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato tutti i presidenti di sezione e i consiglieri di Stato destinati a presiedere i tribunali amministrativi regionali.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo col seguente:

« Fino alla entrata in funzione del Consiglio della magistratura amministrativa regionale le funzioni ad esso demandate sono esercitate da un consiglio provvisorio, costituito dai tre presidenti, tre primi giudici, tre giudici e tre giudici aggiunti più anziani di età ».

46. 1 V E N A N Z I , T R O P E A N O , P E R N A , M A R I S ,
S O T G I U , G I A N Q U I N T O , D ' A N G E L O -
S A N T E , B O N A Z Z O L A R U H L Valeria,
R O M A N O , P A P A , P E T R O N E

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalla presente legge, il Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali è composto dal Presidente del Consiglio di Stato, dai due Presidenti di sezione del consiglio di Stato più anziani, da due presidenti di tribunali amministrativi regionali e da quattro magistrati amministrativi regionali sorteggiati ogni due anni e non confermabili immediatamente.

Il Consiglio di Presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ».

46. 2 L A C O M M I S S I O N E

T R O P E A N O . Ritiriamo l'emendamento 46. 1.

M U R M U R A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A , *relatore*. Signor Presidente, come si è affermato nella seduta di ieri, su moltissimi articoli abbiamo ritenuto dover sostituire al consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, integrato dai presidenti dei tribunali amministrativi regionali, una commissione che sia presieduta dal presidente del Consiglio di Stato, con i due presidenti di sezione più anziani delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato,

integrata da due presidenti di tribunali amministrativi regionali e da quattro magistrati amministrativi regionali, scelti per sorteggio allo scopo di dare una maggiore partecipazione, ampiezza ed autonomia a tutta l'organizzazione dei tribunali amministrativi regionali.

Sono queste le considerazioni che ci spingono a chiedere all'Assemblea l'adesione a questo emendamento presentato dalla Commissione, con il quale si è voluta evitare l'elezione diretta, rimettendo invece ad un sorteggio la scelta dei presidenti dei tribunali amministrativi regionali e dei quattro magistrati amministrativi regionali che di questo consiglio di presidenza debbono far parte: anche per evitare ulteriori fratture nella magistratura!

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 46.2.

S A R T I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 46.2, presentato dalla Commissione, sostitutivo dell'intero articolo 46. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 47. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *segretario:*

Art. 47.

(Riserva di posti di consigliere di Stato).

I posti di consigliere di Stato disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, o che si renderanno successivamente vacanti, sono riservati nel numero necessario per le nomine da conferire ai primi referendari e referendari in servizio alla data medesima, al compimento del periodo stabilito dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018.

I posti lasciati scoperti sono considerati posti di risulta ai fini delle nomine a referendario.

I primi referendari e referendari indicati nel primo comma, quando conseguiranno la nomina a consiglieri di Stato, precederanno nel ruolo del Consiglio di Stato medesimo i consiglieri che vi saranno trasferiti ai sensi dell'articolo 17 della presente legge.

I posti lasciati liberi dal personale di magistratura del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, collocati a riposo in applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza.

P R E S I D E N T E . A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *segretario:*

Sopprimere l'articolo.

47.3 **V E N A N Z I , T R O P E A N O , P E R N A , M A R I S , S O T G I U , G I A N Q U I N T O , D ' A N G E L O - S A N T E , B O N A Z Z O L A R U H L** Valeria, ROMANO, PAPA, PETRONE

All'ultimo comma, all'inizio, aggiungere le seguenti parole: « Con effetto dall'11 giugno 1970 ».

47.2 **D E L E O N I**

Subordinatamente all'emendamento 47.2, dopo la lettera b), inscrivere la seguente:

« ...) I posti di primo referendario e di referendario del Consiglio di Stato sono aumentati ciascuno di sette unità ».

47.4 **D E L E O N I**

All'ultimo comma, dopo le parole: « tribunali amministrativi regionali » inserire le altre: « nonchè dagli avvocati e procuratori dello Stato ».

47.1 **B I S O R I**

V E N A N Z I . Ritiriamo l'emendamento 47.3.

D E L E O N I . Domando di parlare.

569ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

17 NOVEMBRE 1971

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L E O N I . Con l'emendamento 47.4 si chiede, in via subordinata all'emendamento 47.2, che i posti di primo referendario e referendario del Consiglio di Stato siano aumentati di sette unità poichè, a seguito dell'applicazione della legge sugli ex combattenti, i posti che si sono resi vacanti vengono soppressi nell'organico. Pertanto al Consiglio di Stato non vi sarà più reclutamento di magistrati per concorso. Propongo pertanto di istituire sette posti per referendario, quanti ne prevede l'attuale organico, altrimenti si avrebbero solo magistrati nominati dal Governo e non di carriera, giacchè i posti adesso sono attribuiti per metà attraverso concorsi e per l'altra metà attraverso nomine governative.

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza del presentatore, senatore Bisori, l'emendamento 47.1 è decaduto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

M U R M U R A , *relatore*. Onorevole Presidente, ritengo che gli emendamenti testè illustrati dal senatore De Leoni siano superflui perchè nell'ultimo comma dell'articolo 47, nel testo proposto dalla Commissione, l'esclusione dalla riduzione dei posti, prevista dalla legge n. 336 sugli ex combattenti, è esplicitamente disposta. Quindi il pericolo di riduzione, paventato dal senatore De Leoni, non ha ragione di essere. Per queste considerazioni invito il collega De Leoni a ritirare gli emendamenti da lui presentati.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S A R T I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

P R E S I D E N T E . Senatore De Leoni, insiste per la votazione degli emendamenti 47.2 e 47.4?

D E L E O N I . Li ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 47. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 48. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Art. 48.

(*Collocamento in soprannumero di funzionari dell'amministrazione civile dell'interno*).

I funzionari della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno, già presidenti o membri delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono collocati, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nella posizione di soprannumero, nel ruolo di appartenenza.

Per il riassorbimento dei soprannumeri si osserva il disposto di cui all'articolo 5 della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

P R E S I D E N T E . A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Sopprimere l'articolo.

48.2 VENANZI, TROPEANO, PERNA, MARIS, SOTGIU, GIANQUINTO, D'ANGELO-SANTE, BONAZZOLA RUHL Valeria, ROMANO, PAPA, PETRONE

Al secondo comma, sostituire le parole: « per il riassorbimento dei soprannumeri », con le altre: « per il riassorbimento dei funzionari in soprannumero ».

48.1 TRABUCCHI

P R E S I D E N T E . Avverto che l'emendamento 48.2, presentato dal senatore Venanzi e da altri senatori, è stato ritirato.

M U R M U R A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A , *relatore*. In assenza del senatore Trabucchi, facciamo nostro l'emendamento 48.1, da lui presentato, perchè crediamo che renda meglio il concetto che si voleva esprimere.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S A R T I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 48.1, presentato dal senatore Trabucchi e fatto proprio dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 48 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 49. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Art. 49.

(Regolamenti di attuazione).

Con regolamenti da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme di attuazione e le modalità di svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 14.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Venanzi e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Entro sette mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, saranno indetti ed espletati i concorsi per la copertura dei posti di cui ai ruoli organici istituiti in base agli articoli 9-bis e 18-bis della presente legge ».

49.1 VENANZI, TROPEANO, PERNA, MARIS, SOTGIU, GIANQUINTO, D'ANGELO-SANTE, BONAZZOLA RUHL Valeria, ROMANO, PAPA, PETRONE

P R E S I D E N T E . Avverto che questo emendamento è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 49. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 50. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Art. 50.

(Spese di funzionamento).

Le spese per il funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, comprese quelle relative al personale di segreteria appartenente ai ruoli delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonchè quelle per i locali, il loro arredamento e la loro manutenzione sono a carico dello Stato e sono sostenute dai commissari del Governo della regione o dalle autorità governative corrispondenti nelle regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta.

Ai presidenti di sezione e ai consiglieri di Stato destinati a presiedere tribunali amministrativi regionali diversi da quello di Roma, nonchè ai segretari generali dei tribunali medesimi, spetta, per i primi sei mesi, l'indennità di missione intera.

Le spese di funzionamento dei tribunali amministrativi regionali gravano su un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Venanzi e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Sopprimere il penultimo comma.

50.1 VENANZI, TROPEANO, PERNA, MARIS, SOTGIU, GIANQUINTO, D'ANGELO-SANTE, BONAZZOLA RUHL Valeria, ROMANO, PAPA, PETRONE

P R E S I D E N T E . Avverto che questo emendamento è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 50. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 51. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Art. 51.

(Copertura finanziaria).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.600 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti rispettivamente al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1969 e 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Trabucchi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « per l'anno finanziario 1970 », con le altre: « per l'anno finanziario 1972 » e, conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: « per gli anni finanziari 1969 e 1970 ».

51.1

M U R M U R A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A , *relatore*. In assenza del senatore Trabucchi, facciamo nostro l'emendamento 51.1, da lui presentato.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S A R T I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 51.1, presentato dal senatore Trabucchi e fatto proprio dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 51 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 3.0.1 e 3.0.2, in precedenza accantonati. Se ne dia nuovamente lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art.

(Giurisdizione generale dei Tribunali amministrativi regionali)

« Il Tribunale amministrativo regionale è competente a decidere in primo grado i ricorsi contro qualsiasi atto, di qualsiasi natura degli organi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi amministrativi, delle aziende speciali costituite dagli enti predetti o con loro partecipazione, delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, degli enti ospedalieri e di ogni altro ente, azienda o istituzione pubblica. È

fatta salva la competenza del giudice ordinario per i rapporti nei quali la pubblica amministrazione agisca come privato.

La giurisdizione del Tribunale amministrativo regionale è piena e concerne tutti i rapporti nei quali una pubblica Amministrazione, dello Stato o di altro dei predetti enti, aziende ed istituzioni, è parte necessaria.

Sono devolute al Tribunale amministrativo regionale le giurisdizioni di primo grado nelle materie di contabilità e responsabilità, pensionistica, tributaria, di eleggibilità ed operazioni elettorali amministrative, nonché nelle materie dei brevetti ed in tutte quelle fino ad ora devolute a giudici speciali comunque denominati ».

1. 0. 1 TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU

In via subordinata all'emendamento 1. 0. 1, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art.

(Giurisdizione generale dei Tribunali regionali amministrativi)

« Il Tribunale regionale amministrativo conosce in primo grado di tutte le controversie che le leggi attualmente in vigore attribuiscono alla giurisdizione del Consiglio di Stato e di quelle attribuite, in materia tributaria, alle Commissioni tributarie comunque denominate, nonché di quelle già attribuite alla Giunta provinciale amministrativa o al Consiglio di prefettura.

Per adire il Tribunale amministrativo non è necessario che il provvedimento sia definitivo.

Ove sia stato notificato il provvedimento definitivo, è contro di esso che va proposta l'impugnazione.

L'impugnazione di un provvedimento non definitivo può essere promossa sia contro l'autorità amministrativa che sarebbe stata competente a decidere sul ricorso non giurisdizionale, sia contro quella che ha ema-

nato l'atto, sia contro quella che può darvi esecuzione ».

1. 0. 2 TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU

In via subordinata all'emendamento 1. 0. 2, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art.

(Giurisdizione generale dei Tribunali regionali amministrativi)

« Il Tribunale amministrativo conosce in primo grado di tutte le controversie che le leggi attualmente in vigore attribuiscono alla giurisdizione del Consiglio di Stato, e di quelle già attribuite dalle leggi alla Giunta provinciale amministrativa e al Consiglio di prefettura.

Per adire il Tribunale amministrativo non è necessario che il provvedimento sia definitivo.

Ove sia stato notificato il provvedimento definitivo, è contro di esso che va proposta l'impugnazione.

Anche l'impugnazione di un provvedimento non definitivo va promossa contro l'autorità che sarebbe stata competente a decidere sul ricorso non giurisdizionale ».

1. 0. 3 TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art.

(Competenza territoriale)

« Nei giudizi contro gli atti degli organi centrali dello Stato, di enti pubblici a carattere ultraregionale, di organi periferici dello Stato o di enti pubblici con circoscrizione ultraregionale o aventi sede o attività in circoscrizioni di più Tribunali ammini-

strativi, la competenza territoriale è determinata:

a) dal luogo di residenza o dalla sede del ricorrente nel momento della emanazione dell'atto;

b) dal luogo in cui l'atto va eseguito;

c) dal luogo in cui dell'atto è stata data pubblica conoscenza o è stato notificato o comunicato o avrebbe dovuto essere notificato o comunicato al ricorrente.

L'inesatta individuazione del Tribunale territorialmente competente non comporta alcuna sanzione.

L'eccezione di incompetenza territoriale è proponibile alla prima udienza e su di essa decide il magistrato istruttore che determina il Tribunale competente e ordina a questo la trasmissione degli atti.

Il Tribunale dichiarato competente ai sensi del precedente comma non può dichiararsi territorialmente incompetente ».

3.0.1 TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU

In via subordinata all'emendamento 3.0.1, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art.

(Competenza territoriale)

« Competente per territorio nelle controversie contemplate dalla presente legge è il Tribunale amministrativo nella cui giurisdizione si trova il luogo dove deve essere notificato il provvedimento di cui si contende.

Se gli interessati aventi diritto alla notificazione sono più e risiedono in circoscrizioni diverse, competente per territorio è il Tribunale amministrativo nella cui giurisdizione ha sede l'organo che ha emanato il provvedimento.

La proposizione del ricorso giurisdizionale non è causa di variazione della competenza determinata ai sensi dei precedenti commi.

Per i giudizi di responsabilità e di conto è competente il Tribunale amministrativo

nella cui giurisdizione ha sede l'ente o l'organo pubblico cui il conto si riferisce ».

3.0.2 TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3 sono preclusi.

TOMASSINI. Ritiriamo gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti, in precedenza accantonati. Se ne dia lettura.

LIMONI, Segretario:

Art. 7.

(Competenza di merito ed esclusiva).

Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione anche di merito o giurisdizione esclusiva nei casi indicati dagli articoli 1 e 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, e dagli articoli 27 e 29 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.

Esso esercita, altresì, giurisdizione esclusiva nelle materie indicate nell'articolo 5 della presente legge.

Nelle materie deferite alla sua giurisdizione esclusiva, il tribunale amministrativo regionale conosce anche di tutte le questioni relative a diritti. Restano, tuttavia, sempre riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di illegittimità dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, nonché le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« La giurisdizione del Tribunale amministrativo regionale è sempre di merito ed

esclusiva. Nelle materie deferite alla sua giurisdizione, il Tribunale conosce anche di tutte le questioni relative a diritti, comprese le questioni attinenti a diritti patrimoniali e quelle consequenziali alla dichiarazione di illegittimità del provvedimento impugnato ».

7.1 TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU

Sostituire l'articolo con i seguenti:

Art. ...

(Giurisdizione di merito)

« Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione di merito nei casi previsti dall'articolo 27, nn. 4, 6 e 8, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, ed in quello previsto dall'articolo 1, n. 3, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058.

La decisione che definisce il giudizio tiene luogo dell'atto impugnato o di quello che avrebbe potuto regolare, in sede amministrativa, il rapporto dedotto ».

Art. ...

(Giurisdizione esclusiva)

« Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione esclusiva nei casi di cui all'articolo 27, nn. 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ed in quelli dell'articolo 29 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, nonchè nelle ipotesi di cui all'articolo 1, nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, ed all'articolo 4 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058.

Nelle materie deferite alla sua giurisdizione esclusiva, il tribunale amministrativo regionale conosce anche di tutte le questioni relative a diritti. Restano, tuttavia, sempre riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di illegittimità dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, nonchè le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

Nei casi previsti dall'articolo 29, nn. 2, 3 e 8, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, il tribunale amministrativo regionale giudica anche in merito ».

7.8 VENANZI, TROPEANO, VIGNOLO, PERNA, STEFANELLI, PETRONE, GUANTI, FUSI, MARIS

Alla rubrica, sostituire la parola: « ed » con l'altra: « od ».

7.2 MURMURA

Al terzo comma, dopo le parole: « relative a diritti. », aggiungere le altre: « Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 23. ».

7.3 MURMURA

All'ultimo comma, alla penultima riga, sostituire la parola: « la », con l'altra: « della ».

7.4 TRABUCCHI

P R E S I D E N T E . Avverto che l'emendamento 7.8, a firma del senatore Venanzi e di altri senatori, di cui ora è stata data lettura, ha sostituito gli emendamenti 7.8 e 7.0.1, a firma degli stessi senatori, in precedenza accantonati.

Avverto altresì che da parte del senatore Perna e di altri senatori è stato presentato un nuovo emendamento in sostituzione dell'emendamento 7.8. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il Tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione di merito nei casi previsti dall'articolo 27 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, ed in quelli previsti dall'articolo 1 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058.

Il Tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione esclusiva nei casi previsti dall'articolo 29 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054 ed in quelli previsti dall'articolo 4 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058. Nelle materie deferite alla sua giurisdizione

esclusiva, il Tribunale amministrativo regionale conosce anche di tutte le questioni relative a diritti. Restano, tuttavia, sempre riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di illegittimità dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, nonché le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

Nei casi previsti dall'articolo 29, nn. 2, 3, 4, 5 e 8 del testo unico 26 giugno 1924, numero 1054, il Tribunale amministrativo regionale giudica anche in merito ».

7.9 P E R N A, T R O P E A N O, S O T G I U, V E N A N Z I, P I R A S T U, S O L I A N O, C A V A L L I

P R E S I D E N T E . Avverto che da parte della Commissione è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 7. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il TAR esercita giurisdizione di merito nei casi preveduti dall'articolo 27 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, ed in quelli previsti dall'articolo 1 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058.

Il TAR esercita giurisdizione esclusiva nei casi previsti dall'articolo 29 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, e in quelli previsti dall'articolo 4 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, nonché nelle materie di cui all'articolo 5 della presente legge.

Nelle materie deferite alla sua giurisdizione esclusiva, il tribunale amministrativo regionale conosce anche di tutte le questioni relative a diritti. Restano, tuttavia, sempre riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di illegittimità dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, nonché le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità

di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

Il TAR giudica anche in merito nei casi previsti dall'articolo 29, nn. 2, 3, 4, 5 e 8 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054 ».

7.10

T E S A U R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E S A U R O . Il testo della Commissione è poco dissimile dal testo proposto dal senatore Perna e da altri senatori. Vi è semplicemente qualche aggiunta puramente formale.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 7.10, presentato dalla Commissione.

S A R T I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 7.10 presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Avverto che tutti altri gli emendamenti presentati all'articolo 7 sono superati.

Da parte della Commissione è stato presentato un articolo aggiuntivo da iscrivere dopo l'articolo 22. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. ...

« L'udienza di discussione, da fissarsi con il decreto del presidente del TAR di cui al primo comma dell'articolo 22 della presente legge, deve essere richiesta dal ricorrente, ovvero dall'Amministrazione o da altra parte costituita, con apposita istanza da presentarsi entro il termine massimo di due anni dal deposito del ricorso.

L'istanza di cui sopra deve essere rinnovata nel caso previsto dall'articolo 35 del Regolamento di procedura approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 ».

22. 0. 3

M U R M U R A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A , *relatore*. Signor Presidente, ad evitare possibilità di equivoci e risolvendo alcune discussioni che si sono avute anche in dottrina, noi abbiamo ritenuto di dover presentare un emendamento chiarificatore nel senso che tutti gli atti — quello di fissazione dell'udienza e la richiesta di acquisizione di mezzi istruttori — non avvengano *ex officio* ma su impulso di parte. A questo fine abbiamo presentato questo articolo aggiuntivo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A R T I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 22.0.3, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

T E S A U R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* T E S A U R O . Propongo anzitutto che le dichiarazioni di voto e la votazione finale sul disegno di legge, previo coordinamento, siano rinviate alla seduta di domani. Devo poi trarre lo spunto dal risultato indubbiamente degno di rilievo che si è raggiunto con la collaborazione di tutti i Gruppi politici per sottolineare come siamo stati tutti consapevoli che la giustizia amministrativa in Italia non ha bisogno solo di integra-

zioni di carattere particolare, di alcuni ritocchi specifici, ma ha bisogno di quell'opera di rinnovamento e di approfondimento delle sue strutture per cui l'Italia nel mondo ha assunto in ogni momento una posizione di primato. Quindi tutti i Gruppi politici si riservano una ulteriore attività, che io mi auguro sia posta in essere il più presto possibile e che possa portare a dei rinnovamenti effettivamente rispondenti alle esigenze attuali.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la proposta del senatore Tesaurò è accolta.

Variazioni al calendario dei lavori

T E S A U R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* T E S A U R O . Faccio presente che nel calendario dei lavori in corso, oltre al disegno di legge sui tribunali regionali amministrativi, figura anche il disegno di legge n. 752, relativo all'istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti; mentre il primo si è riusciti a portarlo oggi felicemente a termine, sia pure superando i tempi previsti, per il secondo, concernente la Corte dei conti, si è manifestata l'esigenza di un ulteriore approfondimento che richiederà ancora del tempo.

Per questo motivo, rendendomi interprete del pensiero espresso dai vari Gruppi rappresentati in seno alla 1ª Commissione, propongo che l'esame del disegno di legge n. 752 trovi la sua sede nella formulazione di un successivo calendario dei lavori.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la proposta del senatore Tesaurò si intende accolta.

Domani, come previsto dal calendario dei lavori, saranno poste all'ordine del giorno le mozioni sulla politica agricola comunitaria, al cui svolgimento potranno essere dedicate entrambe le sedute antimeridiana e pomeridiana, non essendo ancora pronto per la discussione in Assemblea il disegno di legge su Venezia.

All'inizio della seduta pomeridiana di domani si procederà, previo coordinamento, alle dichiarazioni di voto e alla votazione finale sul disegno di legge istitutivo dei tribunali amministrativi regionali.

La seduta antimeridiana di venerdì 19 potrà essere dedicata allo svolgimento di interrogazioni, nonchè alla votazione, previe dichiarazioni di voto, del disegno di legge n. 378 riguardante il divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo, già compreso nel programma dei lavori in corso e che propongo formalmente di includere nel calendario.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Annunzio di mozioni

PRESIDENTE. Si dia lettura della mozione pervenuta alla Presidenza.

LIMONI, Segretario:

SCARDACCIONE, PELLA, SPAGNOLLI, TIBERI, BOANO, BARTOLOMEI, COPPOLA, DE VITO, MAZZOLI, TANGA, CAGNASSO, LOMBARDI, MARCORA, BERTHET. — Il Senato,

considerato che, mentre si stavano affrontando in sede comunitaria le direttive per una ristrutturazione dell'agricoltura europea alla luce delle esperienze maturate nel primo decennio di Mercato comune — esperienze dalle quali si evince che, oltre ad una politica dei prezzi dei prodotti agricoli che tenga conto dei costi dei beni necessari a monte del processo produttivo agricolo, è indispensabile avviare una politica delle strutture capace di assicurare alle aziende agricole dimensioni ottimali, tali da garantire ai lavoratori ed agli imprenditori agricoli redditi idonei ad eliminare lo squilibrio sostanziale rispetto a quelli conseguibili negli altri settori di attività — le note vicende monetarie hanno minacciato e minacciano tuttora una battuta di arresto nella politica agricola europea;

considerata la crisi di crescita in cui versa l'agricoltura italiana, specie in quan-

to gli incrementi di reddito conseguiti fino ad ora, attraverso la politica dei prezzi ed attraverso l'aumento della produttività derivante dall'impiego delle tecniche moderne, non riescono ad equiparare gli incrementi dei redditi degli altri settori produttivi, per cui negli ultimi tempi è dato di rilevare un aumento del divario già esistente tra redditi del settore agricolo e redditi dei settori industriale e terziario;

considerato che un arresto totale, sia pure temporaneo, dell'attuale politica comunitaria ed un ritardo ulteriore nell'attuazione della politica delle strutture comporterebbero un danno irreparabile a tutti coloro che impiegano la loro attività nell'agricoltura.

invita il Governo:

1) a sostenere, nell'ambito comunitario, la necessità di conseguire al più presto la parità fissa fra le monete del MEC, senza subordinare tale obiettivo al conseguimento della parità fissa delle altre monete e del dollaro in particolare;

2) a portare avanti le direttive per il rinnovamento dell'agricoltura, formulate dalla Commissione Malfatti ed approvate, con adeguate modifiche, dal Parlamento europeo;

chiede, inoltre, al Governo di far conoscere al più presto:

a) come intende organizzare e con quali strumenti attuare l'azione che deve condurre alla tempestiva attuazione delle direttive che saranno definitivamente varate dal Consiglio dei ministri della Comunità;

b) essendo noto che le direttive suddette prevedono un apporto finanziario sostanziale da parte dei Paesi interessati, con quali mezzi si intendono fronteggiare detti fabbisogni finanziari;

c) essendo, il mancato pagamento delle integrazioni sui prezzi dell'olio d'oliva e del grano duro, causa di disagi e di malcontento fra i produttori interessati, come si intende eliminare tale inconveniente;

chiede, infine, al Governo di esaminare, una volta avviata la politica delle strutture, la possibilità di proporre negli organi

comunitari la revisione approfondita della politica di mercato, specie per quanto attiene al principio della restituzione per i prodotti cerealicoli e per il burro, le cui eccedenze vanno destinate all'esportazione. (moz. - 97)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

LIMONI, *Segretario*:

BANFI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, in relazione alle notizie apparse sulla stampa circa l'incriminazione dell'ingegner Giorgio Valerio, del dottor Aldo Scialotti e di altri, se è stata disposta una inchiesta amministrativa per accertare:

a) come avvenne la procedura di appalto di 1.200 apparecchi elettronici per cingolati e quali furono le condizioni dell'appalto stesso;

b) come, quando e da chi venne effettuato il collaudo delle apparecchiature predette, senza di che non poteva avvenire il pagamento. (int. or. - 2614)

TOMASSINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza della proditoria aggressione avvenuta nella notte del 16 novembre 1971 a danno di uno studente universitario, da parte di due gruppi di estrema destra, a Borgo Podgora, in comune di Latina, e del fatto che, a seguito delle bastonate ricevute, l'agredito è ricoverato all'ospedale civile di Latina in gravi condizioni ed in pericolo di perdere un occhio.

L'interrogante chiede di sapere, altresì, se e come il Governo intende porre fine al continuo e crescente dilagare di episodi di violenza fascista che in questi ultimi tempi si registrano in modo frequente nelle scuole e che, per il modo come si verificano, dimostrano che gli aggressori agiscono con un senso di sicurezza, di protezione e di immunità. (int. or. - 2615)

CARUCCI, BERA. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere se sia esatto che è in fase di concerto una riforma della pensione tabellare nel senso di stabilire uno stipendio teorico ai militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ed agli allievi dei Corpi speciali, stipendi da utilizzare — con le norme in vigore per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie — in caso di infortunio che determini la morte o l'invalidità permanente dei militari in parola.

Gli interroganti fanno notare che, dal 1° settembre 1971, tali pensioni tabellari variano, per il soldato e l'appuntato, da lire 304.900 annue per la prima categoria a lire 91.500 annue per l'ottava categoria; per il caporal maggiore e il caporale, da lire 344 mila annue per la prima categoria a lire 103.200 annue per l'ottava categoria; per l'allievo di Corpo speciale, da lire 328.700 annue per la prima categoria a lire 98.600 annue per l'ottava categoria.

Si chiede, altresì, di conoscere se l'entità di tali pensioni sia da considerarsi congrua per dei cittadini che hanno servito il Paese fino al sacrificio della loro idoneità fisica. (int. or. - 2616)

TOMASSINI, DI PRISCO, NALDINI, FILIPPA. — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che, nella mattinata del 15 novembre 1971, mentre era in corso davanti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una manifestazione di protesta delle lavoratrici dell'« Aerostatica », che da 8 mesi occupano l'azienda in difesa del loro posto di lavoro, le forze di polizia — schierate in gran numero davanti al Ministero — sono brutalmente intervenute, in maniera proditoria e del tutto ingiustificata, caricando le lavoratrici, picchiandole selvaggiamente, trascinandole sul selciato e causando il ferimento di 5 di esse.

Per sapere, pertanto, quali urgenti misure si intendono promuovere al fine di punire i responsabili di tale inaudito atto

di violenza, compiuto a danno di lavoratrici che sollecitavano l'accoglimento delle loro legittime richieste, e quali idonei provvedimenti si intendono adottare affinché tali richieste vengano rapidamente affrontate ed accolte. (int. or. - 2617)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

PELLICANÒ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord ed ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza della situazione di malcontento e di agitazione in cui versano le popolazioni della vallata del Valanidi (che comprende alcune frazioni del comune di Reggio Calabria ed altre del comune di Motta San Giovanni) a causa dell'assoluta insufficienza di indispensabili opere pubbliche.

Si chiede, pertanto, che:

1) siano definite urgentemente le pratiche ed il progetto per la costruzione del ponte sul Valanidi, in modo da collegare stabilmente la frazione di Serro con la provinciale per Reggio Calabria;

2) sia progettato e costruito un ponte per allacciare la frazione Allai con la provinciale per Reggio Calabria;

3) si provveda con sollecitudine ad asfaltare il tratto della strada provinciale per Rosario-Valanidi, non ancora, da anni, compiuta;

4) siano prese tutte le misure atte a difendere il suolo in tutta la vallata del Valanidi, con opere di rimboschimento a monte e di difesa e di imbrigliamento a valle;

5) sia costruita una razionale rete viaria di collegamento tra le numerose frazioni;

6) si provveda al rinnovo ed al potenziamento della rete di illuminazione pubblica;

7) si operi per assicurare, nella stagione estiva, il rifornimento idrico in tutte le

contrade della vallata del Valanidi, con la messa in opera di funzionanti acquedotti rurali;

8) venga realizzata la rete fognante in tutto l'abitato di Serro e di Ribata;

9) si provveda alla liquidazione dei danni provocati all'agricoltura dalla grandinata del 19-20 agosto 1969 (decreto ministeriale 30 settembre 1969, n. 646).

Si invitano, pertanto, i Ministri interrogati a prendere tempestivi provvedimenti atti ad eliminare lo stato di grave disagio delle suddette popolazioni, garantendo improrogabilmente la piena efficienza delle opere e dei servizi pubblici. (int. scr. - 6447)

PELLICANÒ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se intendano esaminare e predisporre tempestivi provvedimenti affinché siano migliorate le condizioni di vita e di lavoro dei coloni coltivatori del bergamotto del comune di Reggio Calabria.

Si fa presente che la rendita assenteista ha avuto, negli ultimi 10 anni, contributi dello Stato a fondo perduto, in base alla legge n. 31, al primo e al secondo piano verde ed alla legge speciale per i miglioramenti fondiari (mai realizzati!), nonché diversi contributi per la costruzione di case coloniche che, invece di essere consegnate ai destinatari, sono diventate delle case di villeggiatura dei concedenti, con opportune modifiche dopo il collaudo. A tutto ciò si aggiunga, inoltre, un fortissimo incremento della rendita.

Per evitare ulteriori agitazioni, si chiede pertanto:

1) che la proposta di legge n. 3110, presentata alla Camera dei deputati, sia al più presto approvata, in modo che la colonia sia trasformata in affitto;

2) che una Commissione parlamentare si rechi nella zona del bergamotteto e dell'agrumeto del reggino per visitare le colonie e le case coloniche, onde rendersi conto delle reali condizioni di esistenza. (int. scr. - 6448)

PELLICANÒ. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali siano i motivi che hanno impedito finora l'accoglimento della richiesta di immediata apertura dell'ufficio postale nella frazione Fronti di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro.

Si fa presente che la pratica si trova al 1° reparto della Direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Catanzaro, la quale, con nota n. 5661 del 25 febbraio 1970, assicurava il comune che la richiesta sarebbe stata sottoposta alla Direzione generale.

Si invita, pertanto, il Ministro a voler provvedere tempestivamente affinché sia istituito al più presto il suddetto ufficio postale, la cui mancanza crea notevoli disagi alla popolazione interessata, la quale deve percorrere alcuni chilometri per raggiungere gli uffici postali di Nicastro, i più vicini alla frazione Fronti. (int. scr. - 6449)

CUCCU. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere i motivi per i quali la Capitaneria di porto di Roma si rifiuta di rilasciare dichiarazioni in ordine al fatto che nella zona di Fiumara Grande, nell'Isola Sacra di Fiumicino, è stata effettuata, il 18 agosto 1971, la delimitazione fra i terreni di pertinenza del demanio marittimo e quelli in possesso dell'Opera nazionale combattenti.

Per conoscere anche, di conseguenza, i motivi per i quali l'autorità giudiziaria non è stata invitata a sospendere le azioni di sfratto a carico delle abitazioni che, a seguito della delimitazione, ricadono nel territorio del demanio. (int. scr. - 6450)

VIGNOLA, CALEFFI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere a quali criteri si sia attenuto il suo Dicastero nella designazione del proprio rappresentante in seno alla Commissione centrale per la cinematografia, di cui all'articolo 2 della legge n. 1213.

In particolare:

considerato che alla citata Commissione è devoluto l'esame dei problemi della

produzione cinematografica sul piano nazionale e che tali problemi, per la loro stessa natura e per le implicazioni che direttamente o indirettamente ne derivano, si identificano con quelli dei lavoratori ad ogni livello;

considerato che esiste in Italia un solo organismo scolastico statale a carattere nazionale cui è devoluto il compito della preparazione culturale e professionale dei lavoratori, nelle categorie artistiche e tecniche del settore;

considerato che in questo particolare momento si stanno dibattendo a livello nazionale delicatissimi e non facili problemi della ristrutturazione dell'ufficio speciale collocamento spettacolo, al cui rinnovamento detto organismo è direttamente interessato;

considerato, infine, che l'Unione europea dei lavoratori del cinema e della televisione, nella recente riunione del 23-26 ottobre 1971 a Vienna, ha rivolto un particolare appello agli organismi della CEE affinché vengano « definiti con ogni sollecitudine i problemi ancora da risolvere, a cominciare da quello relativo alla preparazione professionale » e che tali problemi verranno discussi a Roma nel corrente mese di novembre 1971,

gli interroganti chiedono come mai non si sia ritenuto di inserire nella Commissione centrale per la cinematografia, quale rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, un esponente dell'Istituto di Stato per la cinematografia e la TV, unico in Italia, che ha già al suo attivo tante benemerienze per la qualificazione e la difesa dei lavoratori dello spettacolo, e se il Ministro non ritenga opportuno che detto Istituto di Stato sia chiaramente rappresentato anche nelle Commissioni che interessano la cinematografia a livello europeo e, innanzitutto, alla Conferenza europea che si riunirà nel corrente mese di novembre a Roma, nel corso della quale si discuteranno i problemi della preparazione professionale dei lavoratori dello spettacolo. (int. scr. - 6451)

PERRINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Attese le dichiarazioni fatte

nei giorni scorsi all'ANSA dal direttore dell'Osservatorio astrofisico di Arcetri, professor Guglielmo Righini, relative alla realizzazione dell'Osservatorio astronomico nazionale nell'Italia meridionale, opera che costerà 5 miliardi di lire e che lo stesso professor Righini ha definito « la più grande impresa astronomica di questo secolo, per quanto riguarda l'Italia, che non avrà rivali in Europa »;

preso atto che un'apposita Commissione sta ricercando il luogo dove installare il grande Osservatorio che dovrà, comunque, sorgere in una zona compresa tra il 37° ed il 40° parallelo, e cioè, grosso modo, tra la Sicilia ed il salernitano,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno orientare la particolare attenzione dell'anzidetta Commissione sul Salento, ed in specie sulle ultime propaggini della Murgia, nella provincia di Brindisi, ove sussistono i requisiti indispensabili e dove già, peraltro, da circa un ventennio, svolge egregiamente la propria attività un Osservatorio geofisico. (int. scr. - 6452)

MURMURA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se intende promuovere il ripristino dei coefficienti di rendita per i titolari di assicurazioni facoltative dell'INPS, in vigore prima della legge n. 1403 del 1922. (int. scr. - 6453)

GUANTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non intenda disporre il sollecito pagamento dell'integrazione di prezzo dell'olio d'oliva prodotto nel 1970 ai produttori della provincia di Matera.

A distanza di un anno, svariate centinaia di pratiche sono rimaste sospese in attesa dei fondi, per cui gli interessati non hanno potuto ricevere le somme loro spettanti.

In tal modo, i fini stessi del provvedimento sull'integrazione vengono frustrati, con grave danno economico. (int. scr. - 6454)

ALBARELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quando intende ricevere un'autorevole rappresentanza

della minoranza nazionale slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, che già il 3 dicembre 1970 ha chiesto di poter conferire:

1) per esporre i disagi di cui soffre detta minoranza per le inadempienze pubbliche verso la comunità slovena;

2) perchè siano esaminate alcune proposte di soluzione dei problemi ancora aperti, sulla base delle norme costituzionali e degli accordi internazionali;

3) per fornire un'informazione diretta e particolareggiata sulle vessazioni e minacce a cui è sottoposta la minoranza slovena da parte dei provocatori neofascisti. (int. scr. - 6455)

CELIDONIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per rappresentare l'opportunità, durante i giorni lavorativi, di anticipare alle ore 19,30 la programmazione sia del « Telegiornale », sia di spettacoli di particolare gradimento, onde corrispondere alle esigenze dei lavoratori, costretti abitualmente a coricarsi verso le ore 21 per levarsi, spesso, anche alle prime ore del mattino.

È un'esigenza, questa, che interessa anche la massa della popolazione scolastica. (int. scr. - 6456)

CELIDONIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per essere informato se, nell'attesa riforma del calendario scolastico, non si intenda anche per gli insegnanti elementari consentire l'utilizzo di un giorno libero durante la settimana lavorativa, ad evitare il facile ricorso al sistema paternalistico della richiesta del « permesso ».

Si tratta di un'esigenza che si va estendendo a diverse categorie di lavoratori, alle quali bisogna consentire la possibilità di espletamento di impegni extra-professionali.

Quanto si propone può trovare accoglimento senza turbare l'equilibrio degli impegni scolastici, nel senso che il giorno libero potrebbe essere recuperato professionalmente durante i giorni lavorativi. (int. scr. - 6457)

CELIDONIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso che sin dal 1960 fu prospettata la opportunità di realizzare un palazzo degli

uffici finanziari e del comando della Guardia di finanza a Sulmona e che, con nota n. 22857 del 3 novembre 1967, il titolare del Ministero delle finanze comunicò che lo stesso Ministero aveva inserito la sede di Sulmona nel piano generale degli uffici di cui trattasi, si chiede se si voglia dare concretezza ad un impegno da tanto tempo assunto, ma non ancora soddisfatto. (int. scr. - 6458)

CELIDONIO, FERRARI, ALBARELLO, BLOISE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se siano allo studio iniziative intese ad inquadrare la massa degli agenti di assicurazione ed assimilati in un regolare rapporto d'impiego, sia pure ai soli fini dell'assistenza sanitaria, e ciò per scongiurare la continuità di un trattamento discriminatorio di detti lavoratori, la cui figura giuridica di procuratori *ad negotia* può essere giudicata un abile espediente per sottrarre la categoria di una particolare classe di datori di lavoro da un imprescindibile impegno sociale. (int. scr. - 6459)

PAPA, ABENANTE, FERMARIELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia informato dell'episodio di violenza fascista, organizzato da una squadra del MSI, ai danni dei professori Grassi, Vigorito e Della Corte, del VII Liceo scientifico e del VI Istituto tecnico di Napoli, i quali sono stati duramente percossi dopo essere stati a lungo oggetto di gravi offese.

L'episodio si è svolto alla presenza di agenti e del commissario di pubblica sicurezza, dottor Rago, che più volte era stato sollecitato ad intervenire dai tre professori nei confronti del ben individuato gruppo di teppisti che ostentava simboli fascisti e nazisti.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di sapere come, in una situazione grave come quella di Napoli, ove gli episodi di teppismo fascista si sono verificati negli ultimi tempi con tanta frequenza, il suddetto commissario abbia mai potuto disattendere ai doveri del suo ufficio, contribuendo, con la sua colpevole inerzia dinanzi a fatti di

violenza commessi alla sua presenza, a dare ai protagonisti di simili gesta la convinzione di poter impunemente operare anche in presenza delle forze di polizia.

Gli interroganti chiedono, altresì, al Ministro quali provvedimenti intenda adottare nei confronti del suddetto commissario e quali disposizioni voglia dare alle autorità di pubblica sicurezza di Napoli perchè siano predisposte tutte le misure atte ad impedire definitivamente che episodi di violenza, organizzati da squadracce del MSI, con costante frequenza presso alcuni istituti di Napoli, nei confronti di professori e studenti democratici, abbiano a ripetersi. (int. scr. - 6460)

FERMARIELLO, PAPA, ABENANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia stato informato del fatto che la signora Laura Mitaritonna, preside del liceo « Plinio Seniore » di Castellammare di Stabia, in occasione dello sciopero unitario indetto dalle organizzazioni sindacali, ebbe a decidere la chiusura del proprio istituto, inducendo tutte le altre scuole a fare altrettanto, con una motivazione del tutto inopportuna, oltre che irresponsabile, fondata sulla previsione — in tutto smentita dai fatti — di gravi incidenti che sarebbero accaduti nel corso della manifestazione, contribuendo in tal modo a generare in una parte della cittadinanza grave turbamento ed allarme.

Gli interroganti chiedono, pertanto, quale giudizio viene espresso sulla decisione adottata dalla preside del liceo suddetto, se tale decisione sia stata autorizzata e, in caso affermativo, da quale autorità scolastica. (int. scr. - 6461)

LI VIGNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Anche dopo l'approvazione della legge 24 agosto 1971, n. 823, interpretativa della legge n. 336, vi sono Casse di risparmio che rispondono ai propri dipendenti, che richiedono l'applicazione sollecita della precitata legge, che si attendono « le necessarie istruzioni dall'ACRI ».

L'interrogante chiede, pertanto, quale azione il Governo intenda svolgere per far cessare ogni forma di ingiustificato ritardo, dopo l'approvazione, da parte del Parlamento, dei provvedimenti legislativi, anche interpretativi, occorrenti per chiudere definitivamente tale problema. (int. scr. - 6462)

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 18 novembre 1971**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 18 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10

Discussione delle mozioni nn. 93, 95, 96, 97 e svolgimento dell'interpellanza n. 505, concernenti la politica agricola nell'ambito della Comunità economica europea.

ALLE ORE 17

I. Coordinamento e votazione finale dei disegni di legge:

Istituzione dei tribunali amministrativi regionali (1351) (*Testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri*) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

ZUCCALA ed altri. — Norme generali sull'azione e sul procedimento amministrativo. Istituzione dei tribunali amministrativi (1249).

II. Seguito della discussione delle mozioni nn. 93, 95, 96, 97 e svolgimento dell'interpellanza n. 505, concernenti la politica agricola nell'ambito della Comunità economica europea.

MOZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

CHIAROMONTE, CIPOLLA, BUFALINI, COLOMBI, SCOCCIMARRO, BENEDETTI, COMPAGNONI, D'ANGELOSANTE, DEL PACE, FABBRINI, PEGORARO. — Il Senato,

considerato che le recenti decisioni monetarie del Governo degli Stati Uniti d'America e dei Governi dei Paesi della Comunità economica europea rendono di fatto impossibile il funzionamento del macchinoso sistema che è alla base della politica agricola comunitaria;

considerato, altresì, che detto sistema era in effetti già compromesso da precedenti episodi della crisi monetaria e finanziaria internazionale e si era rivelato, in ogni caso, assai costoso per i consumatori ed i contribuenti dei Paesi dell'Europa occidentale ed incapace di assicurare ai contadini ed ai lavoratori della terra un reddito che tendenzialmente si avvicinasse a quello degli altri lavoratori;

ricordato che il fallimento di una politica protezionistica basata esclusivamente sul sostegno dei prezzi e dei mercati era stato riconosciuto, più o meno esplicitamente, dagli stessi dirigenti della politica agricola comunitaria, i quali hanno sollecitato più volte, in questi ultimi anni, il passaggio ad una politica decisamente orientata ad interventi sulle strutture, produttive e sociali, dell'agricoltura;

rilevato come la discussione, in sede comunitaria, sui modi ed i tempi di tale nuova politica si sia protratta, anche prima degli ultimi avvenimenti monetari, in modo stentato e contraddittorio e non abbia fatto sostanziali passi in avanti, con grave pregiudizio degli interessi di fondo dell'agricoltura italiana che è, fra le agricolture dei Paesi della Comunità, quella che ha più bisogno di interventi strutturali e che è stata più danneggiata dalla politica dei prezzi;

ribadita la necessità e l'urgenza di una nuova politica agraria nazionale, basata su profonde riforme, sulla programmazione democratica e sull'iniziativa delle Regioni, che faccia fronte alla situazione grave dell'agri-

coltura italiana, trasformando, nelle campagne, i rapporti sociali e la situazione produttiva e quei rapporti fra città e campagna e fra industria ed agricoltura che sono, in Italia, fra le cause della permanente tensione inflazionistica;

considerata, altresì, l'urgenza di un intervento deciso, in sede comunitaria, per rompere le resistenze conservatrici e protezionistiche e per andare avanti verso una politica agricola comunitaria che, sia pure con la necessaria gradualità, e nel quadro di una visione democratica dei problemi dello sviluppo economico complessivo nell'area comunitaria, modifichi profondamente l'attuale politica di mercato ed avvii un nuovo assetto basato sugli interventi strutturali;

ribadita la convinzione che la necessaria risposta alle brutali misure neoprotezionistiche del Governo degli Stati Uniti d'America non può e non deve significare il ritorno alla frammentazione economica ed a protezionismi nazionali, che non sarebbero nell'interesse delle grandi masse popolari delle città e delle campagne, ma che, al contrario, la nuova politica agricola comunitaria deve significare l'avvio al superamento di limiti e barriere artificiali che oggi ostacolano il commercio internazionale dei prodotti agricoli, a danno della maggior parte dei Paesi del mondo e della maggioranza dell'umanità, e deve rappresentare, in primo luogo, uno strumento per mandare avanti la collaborazione economica fra tutti i Paesi dell'Europa e fra l'Europa ed i Paesi del « terzo mondo »,

impegna il Governo:

1) ad operare perchè si giunga rapidamente, fra le monete dei Paesi della Comunità economica europea, a nuovi cambi fissi, senza di che sarebbe necessario sospendere tutte le principali operazioni finanziarie che fanno capo al FEOGA;

2) a provvedere, nell'ipotesi che si giungesse a tale sospensione, a pagare le integrazioni dei prezzi ed a concedere i contributi per le strutture, a carico del bilancio dello Stato, utilizzando anche, a tale scopo, i versamenti che l'Italia non effettuerebbe al FEOGA, ed a provvedere, inoltre, immediatamente, accelerando tutte le operazioni ne-

cessarie, al pagamento delle integrazioni già maturate e dei contributi strutturali già decisi;

3) a proporre la revoca del trattamento di miglior favore per alcuni prodotti agricoli (tabacco, semi e pannelli oleosi, agrumi) nei confronti degli Stati Uniti d'America;

impegna, altresì, il Governo ad operare in maniera efficace per:

a) la riduzione sostanziale dei prelievi sulle carni ed i cereali da foraggio, in modo da giungere ad una riduzione del prezzo della carne al consumo e del *deficit* della bilancia commerciale, salvaguardando il reddito dei contadini allevatori con congrui contributi e predisponendo ed avviando, al tempo stesso, un programma organico di ammodernamento e sviluppo della produzione zootecnica nazionale;

b) la sospensione e la revisione del regolamento per il settore bieticolo-saccarifero, onde consentire, insieme al blocco del cosiddetto « piano di ristrutturazione » dei grandi gruppi industriali saccariferi ed a una diversa utilizzazione degli attuali fondi di adattamento, una riorganizzazione democratica del settore che porti all'accrescimento ed al miglioramento tecnico della produzione, nonchè alla riduzione del prezzo dello zucchero al consumo;

c) il rispetto rigoroso della preferenza comunitaria per i prodotti ortofrutticoli italiani e la revisione della regolamentazione per il settore, allo scopo di favorire una riconversione ed un miglioramento della produzione, di porre fine alla scandalosa distruzione di immense quantità di frutta e di interi frutteti, di favorire l'aumento dei consumi interni e delle esportazioni e di sviluppare (attraverso l'associazionismo contadino, la cooperazione e gli enti pubblici, e con un'integrazione stretta con il processo produttivo agricolo) gli impianti di conservazione e trasformazione;

d) la modifica del regolamento del vino, allo scopo di eliminare ogni residua barriera alla libera circolazione nell'ambito della Comunità, di elevare la gradazione minima consentita, di proibire lo zuccheraggio ed altre sofisticazioni e di spingere al consoli-

damento ed alla promozione delle cantine sociali;

impegna, infine, il Governo:

1) a subordinare l'assenso dell'Italia alle direttive attualmente in discussione in sede comunitaria, per l'avvio degli interventi strutturali, ad una loro articolazione che tenga conto delle particolari necessità delle regioni meridionali (dal punto di vista dei finanziamenti alle aziende, della promozione dell'associazionismo, degli ampliamenti e trasformazioni colturali, dell'estensione delle superfici irrigate, eccetera), nonchè alla fissazione di un efficace e pubblico sistema di controllo sui prezzi dei prodotti industriali destinati all'agricoltura;

2) a battersi perchè l'adozione di tali direttive segni l'inizio di una graduale, ma sostanziale, modifica della politica agricola comunitaria, nella direzione (già indicata dal Parlamento italiano) di « fissare un limite agli interventi di mercato per i Paesi a produzione eccedentaria oltre il quale subentri il principio della responsabilità nazionale », di « attribuire alla sezione orientamento del FEOGA quote crescenti fino a raggiungere la maggioranza delle disponibilità finanziarie del Fondo stesso », di riorganizzare il sostegno dei prezzi in modo che esso sia differenziato fra le diverse aziende agricole, a favore dei contadini singoli ed associati;

dà mandato al Governo, nel quadro di un'azione politica ed amministrativa che rispetti in pieno i poteri e le prerogative delle Regioni in materia di agricoltura, di aprire immediatamente una consultazione con i Consigli regionali, oltre che con le organizzazioni sindacali, contadine e cooperative, circa le nuove direttive di politica agricola comunitaria, anche in legame con gli obiettivi e gli strumenti della programmazione democratica, riferendo al Parlamento i risultati di tale consultazione. (moz. - 93)

ROSSI DORIA, ALBERTINI, PIERACCINI, BANFI, ARNONE, CIPELLINI, VIGNOLA, BARDI. — Il Senato,

considerato che la crisi monetaria dell'estate, la conseguente variazione dei rap-

porti valutari tra gli stessi Paesi comunitari e tra questi ed i Paesi terzi e le non chiare prospettive di un pronto ritorno a cambi europei fissi hanno di fatto sconvolto il funzionamento dei regolamenti e dei prezzi comunitari, sui quali era basata la politica agricola comunitaria;

considerato che, per fronteggiare tale sconvolgimento, i singoli Paesi hanno adottato provvedimenti vari di compensazione, i cui effetti a breve e lungo termine non sono stati ancora esaurientemente valutati;

considerato che la crisi monetaria ed i mutati rapporti valutari europei hanno ed avranno in particolare ripercussioni considerevoli nei settori della produzione agricola, ai quali l'Italia è particolarmente interessata (vitivinicolo, ortofrutticolo, agrumario, eccetera);

considerato che si è, in particolare, ulteriormente aggravata la situazione della nostra bilancia commerciale nel settore delle carni, per effetto di un improprio rapporto dei prezzi relativi con quelli degli altri settori produttivi ed in particolare dei cereali;

considerato che la recente crisi monetaria comporta notevoli conseguenze anche nei riguardi degli impegni comunitari che — partendo dall'accettazione dei principi del *memorandum* « Agricoltura '80 » — stiamo per assumere nei riguardi della cosiddetta « politica delle strutture »;

considerato che, per questa parte della politica agricola comunitaria, gli altri Stati membri, ed in particolare Francia e Germania, hanno già elaborato ed hanno in corso di applicazione una propria politica nazionale, i cui lineamenti essi vogliono solo armonizzare, ma non subordinare, agli impegni comunitari;

considerato che la particolare condizione dell'Italia, unico dei Paesi della Comunità che non ha raggiunto il cosiddetto « stadio della piena occupazione », rende la politica delle strutture particolarmente difficile, impegnativa e costosa;

considerato che il Senato ha già svolto, alla fine del 1970, un'ampia discussione su tali problemi, delle cui conclusioni l'azione governativa ha successivamente solo in parte tenuto conto;

considerato che le trattative in corso di ultimazione per l'allargamento a dieci della Comunità dei sei offrono ancora l'occasione per un profondo ripensamento dei principi, degli indirizzi e dei metodi della politica agricola comunitaria,

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento un'esauriente documentazione sullo stato attuale dei problemi e delle discussioni in corso a Bruxelles ed in altre sedi sui vari argomenti sopra indicati;

a riconoscere l'opportunità di un approfondito riesame dell'intera problematica relativa alla politica agricola comunitaria, da condurre, nei modi da concordare, insieme al Parlamento;

ad enunciare, intanto, quali iniziative intenda prendere:

a) per impostare, a livello comunitario, detto necessario riesame;

b) per impostare, a livello nazionale, l'elaborazione di una nuova politica agraria atta a fronteggiare adeguatamente i problemi che dal riesame stesso emergeranno e che in parte sono già emersi. (moz. - 95)

VERONESI, BERGAMASCO, ARENA, BALBO, PREMOLI, CHIARIELLO, PALUMBO, BONALDI. — Il Senato,

in considerazione del delicatissimo momento che sta attraversando la nostra agricoltura, investita da una serie di gravi problemi derivanti, tra l'altro, dalle nuove scelte della politica agricola comunitaria e dal prossimo ingresso nella Comunità di altri Paesi con strutture agricole fortemente competitive, dalla scarsità di finanziamenti o di investimenti nel settore agricolo, dall'importanza che via via dovrebbe acquistare il sistema della programmazione economica anche in agricoltura e dal passaggio delle competenze costituzionali in materia agricola dallo Stato alle Regioni;

premesso che le direttive socio-comunitarie decise a Bruxelles nel marzo 1971, sulla scorta del cosiddetto *Memorandum Mansholt*, per lo sviluppo delle strutture agri-

cole della Comunità potranno divenire operanti in un periodo molto prossimo, ma che gli ingenti mezzi finanziari messi a nostra disposizione potranno essere da noi utilizzati, secondo gli accordi conclusi, solamente se lo Stato italiano concorrerà nelle spese per i piani di sviluppo e ristrutturazione e quindi se avrà predisposto tempestivamente adeguati finanziamenti ed adeguate norme legislative;

considerato che, in mancanza di tali tempestivi finanziamenti e norme legislative, il nostro Paese rischia di dover finanziare per la sua quota-parte la politica strutturale comunitaria da attuarsi attraverso la sezione orientamento del FEOGA, senza poterne trarre alcun vantaggio, e quindi in pura perdita;

considerati i riflessi negativi che alla politica comunitaria derivano dall'abbandono del sistema dei cambi fissi tra i Paesi della Comunità;

atteso che i finanziamenti pubblici in agricoltura sono, finora, stati effettuati in maniera assolutamente insufficiente, disorganica e con ritardi inesplicabili;

attesa la necessità di richiamare sulla terra capitali privati di investimento, d'origine sia rurale che cittadina;

atteso che attualmente sono remore a tali investimenti le lotte in atto contro il libero esercizio del diritto di proprietà della terra, qualora non si tratti di proprietà diretto-coltivatrice;

visto che la sicurezza del libero esercizio della proprietà, nei limiti stabiliti dalla Costituzione, è uno dei presupposti più importanti per la formazione di aziende agricole economicamente valide;

considerato che la recente legge sui fitti rustici ed il tentativo di voler colpire in Italia una « rendita fondiaria », di fatto non più esistente, anche attraverso la trasformazione forzata in affitto dei contratti agrari di natura associativa, rappresentano una soluzione demagogica, anticostituzionale ed antieconomica del problema dei contratti agrari che, anziché favorire la necessaria mobilità della terra e la diffusione di nuove strutture, tende a congelare quelle esistenti;

visto che le forme contrattuali associative possono in certi casi conservare ancora la loro validità e che l'eliminazione naturale di tali forme, nei casi di utilità marginale inadeguata, è resa difficile ed impossibile dal perdurare del blocco dei contratti agrari;

considerato il ritardo con cui il Governo sta provvedendo all'approntamento della cosiddetta « legge-quadro », contenente i principi fondamentali ed i limiti ai fini di una corretta attività legislativa regionale in campo agricolo, e di quella per una riforma organicamente valida del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

constatata la progressiva emarginazione dell'agricoltura rispetto agli altri settori produttivi, emarginazione che si verifica, a causa dell'errata politica economica governativa, sia attraverso un passaggio indiscriminato di manodopera agricola in altri settori ed un rifluire indiscriminato di manodopera da questi nel settore agricolo, a seconda delle necessità dei settori extra-agricoli, sia attraverso una politica del commercio con l'estero dei prodotti alimentari troppo spesso condotta senza riguardo agli interessi dei produttori agricoli nazionali e contraria alle stesse direttive governative nel campo della produzione agricola;

viste le nostre carenze nel settore dei mercati agricoli e nell'organizzazione dei produttori;

tenuto conto che occorre mirare soprattutto alla formazione di imprese valide, sia dal punto di vista strutturale-organizzativo, sia dal punto di vista della produttività, sia dal punto di vista della remunerazione del lavoro e del capitale,

impegna il Governo ad attuare una politica agraria che, nel quadro di un'armonica politica economica in generale, tenga conto della necessità di salvaguardare lo sviluppo dell'agricoltura nazionale e gli interessi degli agricoltori, senza discriminazioni artificiose tra di essi, attraverso un impegno maggiore e più attento di quello finora dimostrato, e, in particolare, attraverso i punti seguenti:

1) sempre più incisiva politica di ristrutturazione dell'agricoltura che tenga nel de-

bito conto le conclusioni dell'ultima sessione del Consiglio dei ministri della CEE e che comporti idonei provvedimenti a favore sia delle aziende che necessitano di un perfezionamento nella loro strutturazione interna, sia di quelle che devono passare attraverso un più profondo processo di trasformazione, nella salvaguardia più rigorosa dei diritti e delle libertà costituzionalmente garantiti;

2) immediata predisposizione di mezzi legislativi e finanziari idonei ad assicurare l'utilizzazione tempestiva dei finanziamenti comunitari messi a nostra disposizione per interventi strutturali;

3) concrete iniziative, in campo comunitario ed internazionale, per rendere possibile un quanto più rapido ritorno ai cambi fissi tra le varie monete della Comunità e ad un sistema di certezza valutaria, per la pratica attuazione dell'interscambio dei prodotti agricoli dei Paesi membri;

4) abolizione del blocco dei contratti agrari;

5) revisione della recente legge in materia di fitti rustici, in maniera da rendere ancora appetibile tale tipo di contratto, sia da concedenti che da affittuari, secondo lo spirito e gli indirizzi della più recente politica agricola comunitaria;

6) opposizione alla trasformazione forzosa dei contratti agrari di natura associativa in contratti d'affitto;

7) rapido approntamento della cosiddetta « legge-quadro » relativa all'attività legislativa regionale in campo agricolo, onde stabilire, per l'attività medesima, i necessari indirizzi univoci ed i necessari limiti per tutto il territorio nazionale;

8) fissazione, nella « legge-quadro », dei compiti, delle funzioni e della struttura degli Enti di sviluppo, possibilmente riorganizzati su base regionale, spolicizzati nella loro composizione e concepiti quali organi tecnici della programmazione regionale e di assistenza agli operatori agricoli, nonchè quali organi di coordinamento delle attività pubbliche e private, secondo le direttive fissate dalla programmazione regionale, onde dovrebbe restare ad essi preclusa ogni funzione

di natura politica e di natura amministrativa;

9) riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tenendo conto, tra l'altro: delle competenze trasferite alle Regioni; delle competenze che, in materia di agricoltura, di alimentazione e di ambiente, sono oggi suddivise tra vari Ministeri, ma che dovrebbero logicamente far capo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste; della necessità di valorizzazione delle competenze ministeriali residue; della funzione ministeriale di coordinamento tra le decisioni regionali, quelle della programmazione regionale e quelle comunitarie;

10) predisposizione di mezzi finanziari adeguati per un rilancio degli aiuti finanziari statali all'agricoltura, da distribuire secondo stretti criteri di produttività e senza discriminazioni tra i vari tipi di impresa;

11) estensione dei particolari benefici, attualmente previsti per le cooperative ed i consorzi, alle altre possibili forme di associazione agricola;

12) politica degli scambi alimentari che tenga maggiormente conto delle linee programmatiche di sviluppo dell'agricoltura nazionale e degli interessi dei produttori agricoli;

13) potenziamento e ristrutturazione dell'AIMA, da collegarsi a concrete misure per il miglioramento dei mercati;

14) sviluppo di libere associazioni dei produttori che siano in grado di promuovere l'organizzazione dei vari settori e di assumersi compiti normativi di autoregolazione. (moz. - 96)

SCARDACCIONE, PELLA, SPAGNOLLI, TIBERI, BOANO, BARTOLOMEI, COPPOLA, DE VITO, MAZZOLI, TANGA, CAGNASSO, LOMBARDI, MARCORA, BERTHET. — Il Senato,

considerato che, mentre si stavano affrontando in sede comunitaria le direttive per una ristrutturazione dell'agricoltura europea alla luce delle esperienze maturate nel primo decennio di Mercato comune — esperienze dalle quali si evince che, oltre ad una

politica dei prezzi dei prodotti agricoli che tenga conto dei costi dei beni necessari a monte del processo produttivo agricolo, è indispensabile avviare una politica delle strutture capace di assicurare alle aziende agricole dimensioni ottimali, tali da garantire ai lavoratori ed agli imprenditori agricoli redditi idonei ad eliminare lo squilibrio sostanziale rispetto a quelli conseguibili negli altri settori di attività — le note vicende monetarie hanno minacciato e minacciano tuttora una battuta di arresto nella politica agricola europea;

considerata la crisi di crescita in cui versa l'agricoltura italiana, specie in quanto gli incrementi di reddito conseguiti fino ad ora, attraverso la politica dei prezzi ed attraverso l'aumento della produttività derivante dall'impiego delle tecniche moderne, non riescono ad equiparare gli incrementi dei redditi degli altri settori produttivi, per cui negli ultimi tempi è dato di rilevare un aumento del divario già esistente tra redditi del settore agricolo e redditi dei settori industriale e terziario;

considerato che un arresto totale, sia pure temporaneo, dell'attuale politica comunitaria ed un ritardo ulteriore nell'attuazione della politica delle strutture comporterebbero un danno irreparabile a tutti coloro che impiegano la loro attività nell'agricoltura,

invita il Governo:

1) a sostenere, nell'ambito comunitario, la necessità di conseguire al più presto la parità fissa fra le monete del MEC, senza subordinare tale obiettivo al conseguimento della parità fissa delle altre monete e del dollaro in particolare;

2) a portare avanti le direttive per il rinnovamento dell'agricoltura, formulate dalla Commissione Malfatti ed approvate, con adeguate modifiche, dal Parlamento europeo;

chiede, inoltre, al Governo di far conoscere al più presto:

a) come intende organizzare e con quali strumenti attuare l'azione che deve condurre alla tempestiva attuazione delle diret-

tive che saranno definitivamente varate dal Consiglio dei ministri della Comunità;

b) essendo noto che le direttive suddette prevedono un apporto finanziario sostanziale da parte dei Paesi interessati, con quali mezzi si intendono fronteggiare detti fabbisogni finanziari;

c) essendo, il mancato pagamento delle integrazioni sui prezzi dell'olio d'oliva e del grano duro, causa di disagi e di malcontento fra i produttori interessati, come si intende eliminare tale inconveniente;

chiede, infine, al Governo di esaminare, una volta avviata la politica delle strutture, la possibilità di proporre negli organi comunitari la revisione approfondita della politica di mercato, specie per quanto attiene al principio della restituzione per i prodotti cerealicoli e per il burro, le cui eccedenze vanno destinate all'esportazione. (moz. - 97)

INTERPELLANZA ALL'ORDINE DEL GIORNO:

CUCCU, LI VIGNI, DI PRISCO, NALDINI, MASCIALE, TOMASSINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che il macchinoso sistema agricolo comunitario dei prezzi d'integrazione, dei contributi alle strutture e dei prelievi su alcuni prodotti è praticamente venuto a cadere, anche per effetto della crisi monetaria, determinando di conseguenza uno stato di crisi particolarmente grave per il nostro Paese, sia per i rapporti del MEC con i Paesi terzi e con gli USA in particolare, sia per i rapporti creati fra i Paesi facenti parte della stessa Comunità europea, che si fanno sempre più tesi, tormentati ed incerti;

in presenza delle conseguenze negative che, anche nel settore agricolo, comportano l'accettazione dei cambi fluttuanti e la difesa di un'artificiosa quotazione del dollaro, fatta anche dal Governo italiano attraverso l'ulteriore acquisizione di ingenti riserve in dollari;

constatando che la politica protezionistica dei prezzi e dirigistica dei mercati, scaduti i tempi sperimentali di sostegno a fini

di adeguamento e venendo ormai in applicazione le norme di liberalizzazione incondizionata ed estesa a tutte le produzioni, lascia oggi particolarmente indifesa l'agricoltura del nostro Paese, per l'inadeguatezza delle sue strutture, per la fragilità del suo assetto produttivo, per l'inconsistenza delle sue capacità di espansione e di difesa sul piano commerciale;

considerato che le accennate deficienze della nostra agricoltura, che impongono il noto costosissimo regime di massicce e sempre crescenti importazioni di prodotti agricoli, contribuiscono in modo grave a minare l'equilibrio dell'economia nazionale, in particolare accentuando lo squilibrio insostenibile fra l'agricoltura e gli altri settori produttivi, sia nelle regioni del Paese che all'agricoltura sono prevalentemente interessate, sia nelle altre in cui è già intervenuta l'integrazione dell'agricoltura con le altre attività produttive,

gli interpellanti chiedono di conoscere quali intendimenti abbia maturato il Governo e quali provvedimenti intenda proporre al Parlamento:

a) per concludere la vicenda monetaria corrente, difendendo gli interessi della valuta nazionale, respingendo la posizione di privilegio del dollaro e la fluttuazione dei cambi, con particolare riferimento allo stato della Comunità agricola;

b) per promuovere il corso di una nuova politica agricola comunitaria, fondata sull'adeguamento delle nostre strutture fondiarie e produttive, della potenzialità autonoma della nostra industria alimentare e dei nostri apparati di commercializzazione alle esigenze di competitività e di efficienza proprie del momento e di più lunga prospettiva;

c) per correggere, intanto, l'attuale sistema dei prelievi, nonchè i « regolamenti » di alcuni particolari settori, quali, in primo luogo, quello bieticolo-saccarifero, quello frutticolo e quello vitivinicolo, accogliendo le richieste ripetutamente espresse dai produttori interessati;

d) per garantire i poteri delle Regioni in tema di agricoltura, anche in presenza de-

gli impegni comunitari, con forme non mediate nè delegate di rappresentanza e d'intervento, e comunque tali che consentano appunto una diretta gestione dei diritti e delle responsabilità delle Regioni stesse;

e) per garantire ai produttori agricoli ed ai lavoratori della terra la possibilità effettiva di potersi organizzare in forme associate e cooperative di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, consentendo ad essi di apprestare autonomamente un'efficace difesa dei loro redditi

dalla speculazione industriale e distributiva e di assicurare all'agricoltura nazionale quel volume e quel ritmo dei necessari reinvestimenti dell'impresa coltivatrice, che la suddetta speculazione rallenta, minimizza o annulla del tutto. (interp. - 505)

La seduta è tolta (ore 18,35).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari